



Cod. I2 – 011A – P2
Cod. GR / gr
Circolare n. 71

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000468
Data: 30/05/2013

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Dipartimento LL.PP. e Concorsi – Sportello on-line di consulenza

Si fa seguito alle precedenti circolari pari oggetto di questo Consiglio Nazionale, n. 46 del 2011 e n. 44 del 2012, per trasmettere l'aggiornamento della raccolta di pareri espressi dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del CNAPPC, in risposta alle richieste indirizzate da Ordini e da operatori del settore agli indirizzi di posta elettronica:

- **lavoripubblici.cnappc@archiworld.it**
- **consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it**

Nel contempo, si invita a voler visitare il link **Documenti e Pareri Lavori Pubblici**, presente sulla homepage del sito internet istituzionale degli architetti italiani, **www.archiworld.it**, ove la consultazione dei singoli pareri è integrata con la relativa documentazione di riferimento (bandi, disciplinari, ecc.) ed è possibile effettuare una ricerca per argomento, sulla base di un apposito elenco di "parole chiave".

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)*

All.: raccolta pareri





CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni pubbliche appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

*concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it*

*Presidente: **Rino La Mendola**
Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri**
Consulenza Legale: **Marco Antonucci**
Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p>15/04/2013 Ordine La Spezia</p>	<p>■ Società di ingegneria</p>	<p>17/04/2013 – CNAPPC</p>
<p>Un nostro iscritto, in riferimento alla costituzione di una società di ingegneria, ci pone i seguenti quesiti: <i>(si veda nota allegata)</i></p>		<p>In linea generale, occorre chiarire che le attività consentite alle società di ingegneria, pur abbracciando campi molto vasti, trovano comunque un limite in tutti quei settori che interferiscono con la specificità dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria (cfr., ad esempio, i limiti codicistici e regolamentari). Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, si osserva che l'oggetto sociale della società in questione comprende tanto le attività previste dall'art. 90 del Codice che, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, nonché la concessione di fidejussioni, garanzie personali e reali a terzi, l'assunzione di mutui e l'effettuazione di qualsiasi operazione bancaria. Quanto alle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, sembrano descrivere le specifiche caratteristiche di una società immobiliare iscritta alla Camera di Commercio, la cui attività viene generalmente esercitata da agenti immobiliari o mediatori che, ai sensi dell'art. 2 della L. 39/1989 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, devono possedere determinati requisiti, oltre a specificare la possibilità dello svolgimento di tali attività in modo occasionale o discontinuo, consentito per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi in un anno e subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività. Quanto alla possibilità di concedere fidejussioni, garanzie personali e reali a terzi, assumere mutui e compiere qualsiasi operazione bancaria, gli enti che in Italia possono effettuare tali operazioni sono le banche, le compagnie di assicurazioni e una serie di Intermediari Finanziari iscritti all'Ufficio Italiano Cambi, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In conclusione, appare ragionevole ritenere che per i soggetti iscritti ad albi professionali (architetto, ingegnere, geometra), sussistano seri dubbi nel poter esercitare operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, nonché nel concedere fidejussioni, garanzie personali e reali a terzi, assumere mutui e compiere qualsiasi operazione bancaria. Permangono, quindi, le esclusive competenze dell'Ordine per quanto riguarda le eventuali valutazioni di carattere deontologico, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici ed esercizio della professione, stante il percepimento di emolumenti nella qualità di agente immobiliare, mediatore o intermediario finanziario, provenienti dall'espletamento di un'attività commerciale e non conseguenti all'espletamento dell'attività professionale, pur se finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.</p>
<p>02/04/2013 Comune Acquaviva delle Fonti (BA)</p>	<p>■ Concorso di idee</p>	<p>14/05/2013 – CNAPPC</p>
<p>Costituzione della Commissione giudicatrice prevista dal bando di concorso per la riqualificazione del sistema di piazze e spazi pubblici di delimitazione del centro storico.</p>	<p>Codice, art. 108, c. 5 e c. 6</p>	<p>Si desidera manifestare, innanzitutto, vivo apprezzamento per la scelta meritoria della procedura concorsuale, unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria interamente fondata su parametri di tipo qualitativo. Aderendo alla cortese richiesta pervenuta, si forniscono i dati relativi al componente effettivo, la cui designazione è stata attribuita alla competenza di questo Consiglio Nazionale: (...) Si coglie l'occasione per suggerire alcune modifiche al bando del concorso, allo scopo di promuovere il raggiungimento degli obiettivi che Codesta Amministrazione intende perseguire, nel rispetto della normativa vigente. Nel merito, si fa riferimento all'art. 18 del bando (Esito del concorso e premi), nel cui testo è stato riportato il contenuto sia del quinto che del sesto comma dell'art. 108 del Codice. Appare opportuno chiarire, in proposito, che: - le due opzioni, circa i successivi sviluppi di un consorzio di idee, sono da ritenersi assolutamente alternative</p>

	AVCP Determinazione n. 5/2010	<p>tra loro e, quindi, non possono essere ricomprese nel medesimo bando;</p> <p>- entrambe le opzioni sono state poste dal legislatore come facoltà per le stazioni appaltanti in base alle proprie esigenze, attraverso una scelta che, tuttavia, deve essere operata a monte. Come già più volte ampiamente chiarito dalla competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (per tutte, determinazione n. 5/2010), "... tale facoltà deve essere esercitata nel bando di gara ..." in quanto "... la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio".</p> <p>Sulla base di quanto ora osservato, pertanto, si invita Codesta Amministrazione a voler chiarire se il presente concorso sia finalizzato all'applicazione del quinto o del sesto comma dell'art. 108 del Codice e, allo stesso tempo, anche alla luce dell'estrema esiguità del montepremi previsto, ad eliminare ogni margine di incertezza in merito alla successiva, piena attuazione dell'opzione prescelta.</p>
26/03/2013 Ordine Nuoro e Ogliastra	■ Appalto integrato	18/04/2013 – CNAPP
Ad integrazione di quanto già inviato in merito al bando per la riqualificazione della viabilità del centro storico del Comune di Lanusei, si trasmette la determinazione del responsabile dell'area dei servizi tecnici del Comune di Lanusei, n. 85 del 11.02.13.		<p>Esaminata la nuova documentazione ricevuta, si osserva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel quadro economico non sono previste le competenze tecniche per la progettazione esecutiva dell'intervento. Sebbene la determinazione indichi tra gli "indirizzi" della G.C. (delibera n. 11/2013) il ricorso all'appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), manca la prescritta motivazione (prevista espressamente dalla medesima disposizione); in ogni caso si è dell'avviso che la mancata computazione della progettazione esecutiva al fine di determinare la soglia del servizio da affidare e la relativa disciplina (probabilmente comunitaria e non infrasoglia), violi l'art. 29, comma 4, del Codice; 2. Non viene prevista la prestazione del coordinatore per la progettazione, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. Anche in questo caso, fermo restando il difetto di motivazione ex art. 53, comma 2, per il ricorso all'appalto integrato, l'importo delle competenze che saranno riconosciute all'affidatario per la prestazione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (com'è noto a carico dello stesso) dovevano essere computate per determinare la soglia del servizio tecnico attinente l'architettura e l'ingegneria, ai fini dell'applicazione della corretta disciplina di gara; 3. Non viene indicato l'importo complessivo del servizio e le modalità di calcolo per la sua definizione. Alla determinazione a contrarre è allegato uno schema di calcolo delle competenze da porre a base di gara, da dove si evince che non sono stati determinati gli importi dei servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2. Inoltre, l'importo delle prestazioni di direzione dei lavori è determinato non conformemente alle prescrizioni del D.M. 4 aprile 2001; infatti, non si tiene conto dell'articolazione in classi e categorie stabilite sia dalla richiamata disposizione che dal Regolamento. E' evidente, anche in questo caso, che la soglia determinata appare fortemente dubbia e comunque in contrasto con l'art. 29 del Codice; 4. Tanto nella determinazione a contrarre che nello specifico allegato, non si adduce alcuna motivazione riguardo alla scelta effettuata delle categorie, confermando le perplessità circa la compatibilità dell'intervento previsto con le categorie VIa e IVC indicate. <p>Le osservazioni ora riportate, scaturite dall'esame della determinazione a contrarre adottata dal responsabile del servizio, confermano e integrano tutti i rilievi già formulati con la precedente nota di questo Consiglio Nazionale, prot. n. 183 dell'11 marzo 2013.</p> <p>Codesto Ordine potrà, dunque, nella propria autonomia, segnalare tali anomalie alla competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, chiedendo l'intervento del Servizio Ispettivo. Sussistono altresì fondati motivi anche per adire il TAR Sardegna, entro sessanta giorni dalla effettiva conoscenza della Determinazione Comunale n. 85 dell'11 febbraio 2013.</p>
05/03/2013 Ordine Nuoro e Ogliastra	■ Appalto integrato ■ Beni vincolati	11/03/2013 – CNAPP
In allegato la documentazione inerente il bando per la riqualificazione della viabilità del centro storico del Comune di		Dall'esame di quanto pervenuto, l'Ufficio legale di questo Consiglio ritiene imprescindibile, per la formulazione del proprio parere, acquisire la determinazione n. 85 del 11.02.2013 del Comune di Lanusei, ovvero la determinazione a contrarre che dovrebbe motivare le esigenze tecniche, organizzative ed economiche che hanno motivato la necessità di un appalto integrato.

<p>Lanusei. Si chiede cortesemente l'esame degli allegati.</p>	<p>Codice, art. 53, c. 2</p> <p>Scelta appalto integrato da motivare</p> <p>Rispetto delle competenze professionali per progettazione in ambito vincolato</p>	<p>Nell'invitare pertanto Codesto Ordine ad attivarsi per tale importante acquisizione, con la presente si riportano le osservazioni scaturite, in particolare, dall'analisi della nota n. 2611/OP99, redatta dal Responsabile del procedimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il quadro economico a base dell'affidamento del servizio non prevede l'importo delle competenze tecniche per la progettazione esecutiva dell'intervento senza che ne sia data adeguata motivazione e senza specificare come tale parte del servizio sarà affidata o svolta; al riguardo l'Amministrazione, nell'atto deliberativo di approvazione dello studio di fattibilità, ha previsto la realizzazione delle opere mediante indizione di un appalto che comprenda sia la progettazione esecutiva sia la realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del Codice e dell'art. 169 del Regolamento. Il RUP ritiene che <i>"non sussista un obbligo di motivazione di tale scelta, in capo alla stazione appaltante, da esplicitare nel bando di gara. Di contro il bando esplicita solo le prestazioni oggetto di affidamento. Pertanto si ritiene non sussista alcuna violazione del comma 4 dell'art. 29 del Codice in merito al frazionamento della prestazione professionale al fine di escluderla dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato."</i> L'affermazione riguardo alla non sussistenza di un obbligo di motivazione è chiaramente in contrasto con l'art. 53, comma 2, del Codice e dunque illegittima; il ricorso all'appalto integrato, infatti, obbliga l'Amministrazione appaltante a motivare <i>"in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche"</i>, nella determina a contrarre. E' poi palesemente in violazione dell'art. 29, comma 4, del Codice, anche l'affermazione secondo cui, in presenza di appalto integrato, ai fini della determinazione dell'importo del servizio da confrontare con le soglie previste dall'art. 91, non vada computata la quota di progettazione da affidare congiuntamente ai lavori, stante l'assoluta rilevanza di tale quota ai fini delle soglie ex art. 91; 2. non è prevista la prestazione del coordinatore per la progettazione di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 o l'indicazione dell'importo e la modalità con cui tale parte del servizio verrà affidata. Secondo il RUP, tali aspetti sarebbero attribuibili alla procedura di affidamento successiva, mediante appalto integrato, e comunque, nella fattispecie, non sussisterebbero gli obblighi ex art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. 81/2008. Anche tale affermazione non risulta supportata da alcuna previsione normativa, per le medesime ragioni precedentemente espresse. Al momento, appare dunque illegittima la mancata computazione degli oneri tecnici relativi a tale parte del servizio, ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Codice; 3. non viene indicato l'importo complessivo del servizio e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito. Al riguardo il RUP, rinviando alla determinazione a contrarre, ritiene comunque <i>"che non sussista l'obbligo di allegare detto schema di calcolo al bando di gara"</i>. Anche tale affermazione appare in contrasto con la normativa vigente, ai sensi dell'art. 279 del Regolamento (richiamato quale obbligo anche nei servizi tecnici dalla Deliberazione n. 49/2012 dell'AVCP). Occorre pertanto allegare gli elaborati prescritti da tale disposizione; 4. non si tiene conto delle competenze professionali ex art. 52 del R.D. 2537/1925, trattandosi d'intervento inerente un ambito vincolato ex D.Lgs. 42/2004. Su tale aspetto il RUP fa riferimento alla sentenza del TAR. Veneto, sez. II, 15 novembre 2007, n. 3630, secondo cui la disposizione dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 sarebbe disapplicabile per contrasto con la normativa comunitaria. In tema di obblighi ex art. 52 del RD 2357/1925, circa l'esclusiva competenza della professione di architetto per opere vincolate, la giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) ha ritenuto la legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati, risoltesi, appunto, nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. Di recente, poi, la sentenza 17 gennaio 2011, n. 87, del Tar Sicilia, Catania, Sez. III, ha confermato che in base all'art. 52 del R.D. 2537/1925, sono riservate alla professione di architetto «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico» (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239; Consiglio Stato, Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2776), e che ogni intervento – seppure minimo – su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 28 giugno 1999, n. 1098; Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 381).
--	--	---

<p align="center">21/12/2012 Ordine Milano</p>	<p align="center">■ Requisiti</p>	<p align="center">20/03/2013 – CNAPPC</p>
<p>Con la presente si inoltra la lettera del 21 dicembre 2012, prot. n. 1212115. (<i>si veda nota allegata</i>) Con i migliori saluti</p>		<p>Si è posto l'accento circa la spendibilità di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell'esercizio della professione, nello specifico da parte di un ex socio di una società di ingegneria o di ex socio di uno studio associato. A parere di questo Consiglio Nazionale, per entrambe le fattispecie segnalate non si può che fare riferimento al Regolamento, segnatamente agli artt. 254 e 255. Nello specifico delle società di ingegneria, il comma 3 del citato art. 254 precisa che <i>"la verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione"</i>; da ciò deriva che il socio potrà fare riferimento alla sola quota societaria detenuta e solo se lo stesso fa parte della struttura dedicata ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Ciò riguarda tanto i requisiti di capacità economico-finanziaria che tecnico organizzativi – per questi ultimi relativamente alle prestazioni professionali effettivamente eseguite – e tanto per le società di ingegneria che per le società di professionisti.</p>
<p align="center">20/12/2012 Ordine Venezia</p>	<p align="center">■ Forme di comunicazione</p>	<p align="center">21/02/2013 – CNAPPC</p>
<p>Abbiamo ricevuto una segnalazione riguardante il bando di "Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica dell'area di Piazza Marconi e Piazza Fermi, Comune di Spinea", da parte di un gruppo di professionisti il cui capogruppo è straniero. Per detto concorso - secondo l'Ente banditore - è necessaria la compilazione di un modulo da parte del capogruppo in cui si comunichi la propria PEC; essendo in questo caso che il capogruppo è uno straniero e quindi non in possesso di codice fiscale "italiano", questi non può avere un indirizzo PEC. Ci viene segnalato che questo fatto discrimina i partecipanti stranieri dato che, per regole comunitarie, il concorso è aperto a livello internazionale. L'Ente banditore, non sapendo dare una risposta alla richiesta del partecipante, ha proposto di interessare noi come Ordine territorialmente competente. Come va risolto secondo voi questo problema? Vi è mai capitato qualche caso analogo? Con la presente chiediamo chiarimenti in merito.</p>	<p>Codice, art. 79, c. 5 bis</p>	<p>Nel merito, si ritiene illegittimo prescrivere l'obbligo di indicazione della PEC nelle gare d'appalto. Basta richiamare la disposizione del Codice che, all'art. 79, comma 5-bis, individua mezzi alternativi (e non cumulativi) di comunicazione: <i>"Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. (.....)"</i>. L'obbligo della PEC, dunque, è contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'art. 2, comma 1, del Codice, non essendo previsto, proprio in base all'art. 79, comma 5-bis, della predetta normativa, un obbligo in via esclusiva della PEC per le comunicazioni da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante, pertanto, non può imporre l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC e, in ogni caso, la presenza di una siffatta clausola non può che ritenersi "nulla" (inesistente sul piano giuridico) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1-bis, sempre del Codice. Peraltro, reperita ed esaminata la documentazione relativa al concorso in questione, si ravvisano anche elementi di estrema contraddittorietà. Si evidenzia, infatti, come la stazione appaltante abbia individuato, nel modello A1, allegato al bando del concorso di idee, da compilare a cura del capogruppo, la necessità di indicare la sola email, senza l'espressa previsione dell'indirizzo PEC. La PEC, invece, viene richiesta per il modello B (dichiarazione di non incompatibilità) e per il modello D (generalità di consulenti e collaboratori). Ciò contrasta con la risposta n. 43, del 3 novembre 2012, alle richieste di chiarimenti, ove si richiede espressamente l'indirizzo PEC per il capogruppo, anche se soggetto straniero.</p>

	<p>AVCP Determinazione n. 5/2010</p>	<p>tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a €. 300.000,00 (3 volte l'importo dei servizi di progettazione posti a base di gara);</p> <p>d.2) servizi di cui all'art. 252 del Regolamento svolti nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 4 aprile 2001, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – classe/categorie I/c, importo euro: 2.100.000,00; – classe/categorie I/f, importo euro: 500.000,00; – classe/categorie III/a, importo euro: 245.000,00; – classe/categoria III/c, importo euro: 245.000,00; <p>d.3) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 servizi di cui all'art. 252 del Regolamento relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di cui al precedente punto d.2), per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, in ognuna delle classi e categorie considerate;</p> <p>d.4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni degli ultimi 5 precedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore a 8 unità (2 volte il numero di 4 unità stimato per la redazione della progettazione);</p> <p>d.5) professionisti (persone fisiche) come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione, ex art. 90, comma 7, secondo periodo, del Codice, – un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ex art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008; <p>d.6) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità;</p> <p>d.7) in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti: requisiti di cui ai punti d.1) e d.4), posseduti dal capogruppo mandatario in misura non inferiore al 40%; requisito di cui al punto d.6) almeno per il capogruppo mandatario; presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni."</p> <p>E' evidente che tali requisiti non appaiano compiutamente conformi proprio all'art. 263, comma 1, del Regolamento richiamato dal redattore del bando.</p> <p>Gli stessi risultano, infatti, pesantemente limitativi, in particolare per il requisito d.6), dell'accesso alla gara, in contrasto con i principi comunitari, richiamati dal Codice all'art. 2, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.</p> <p>Gli effetti di tali limitazioni sono del resto comprovati dalla limitatissima partecipazione riscontrata alla gara in questione. Eppure, il comma 1 bis dell'art. 2 del Codice prevede espressamente che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".</p> <p>Anche la competente Autorità di Vigilanza ha avuto modo di precisare che "le stazioni appaltanti non possono chiedere, ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso di qualsivoglia certificazione di qualità, dal momento che nessuna norma del Codice ammette tale possibilità; le richieste di possesso di certificazioni di qualità di vario genere (ISO, EMAS, ecc.) devono pertanto essere considerate lesive dei principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e proporzionalità elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice, in quanto determinano una restrizione dell'accesso alla gara" (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 - LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA).</p> <p>Della procedura in esame, pertanto, parrebbe opportuno investire proprio la competente Autorità di Vigilanza.</p> <p>A tale scopo, si ritiene opportuno conoscere le considerazioni svolte sull'argomento dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, analogamente coinvolto dalla stessa Commissione, al fine di valutare un eventuale intervento congiunto presso l'AVCP.</p>
<p>29/10/2012 Ordine Vibo Valentia</p>	<p>■ Concorso progettazione</p>	<p>08/11/2012 – CNAPPC</p>
<p>Come da contatti telefonici, si trasmette in allegato il bando di concorso di progettazione indetto dall'Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia della Camera di</p>		<p>Si sottolinea, in premessa, che questo Consiglio Nazionale è da tempo impegnato in un'azione di supporto alle Amministrazioni che ricorrano meritoriamente alla procedura del concorso, in quanto unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria fondata interamente su parametri di tipo qualitativo. Pertanto, le osservazioni che seguono costituiscono un contributo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che Codesta Azienda intende perseguire, nel rispetto della normativa vigente.</p>

<p>Commercio di Vibo Valentia, cui vorremo rivolgere alcune osservazioni.</p>	<p>Inammissibile richiesta requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi</p> <p>Inopportuna sopralluogo obbligatorietà</p> <p>Richiesta indeterminata ed eccessiva di elaborati</p> <p>Codice, art. 99, c. 5 – AVCP Determinazione n. 5/2010</p> <p>AVCP Determinazione n. 49/2012</p>	<p>Acquisito, nel frattempo, il parere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vibo Valentia, direttamente interessato per territorio, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:</p> <p>Art. 5, comma 4 – i requisiti per la partecipazione ad un concorso di progettazione sono espressamente previsti dalla normativa e ben riassunti nel comma 1 del presente articolo del bando. Quanto previsto al comma 4 appare contrario alle vigenti disposizioni di legge, di cui agli artt. 101 e 103 del Codice e all'art. 263 del Regolamento. La richiesta di requisiti di tipo economico-finanziari o tecnico-organizzativi, ai fini della partecipazione, non trovano applicazione per i concorsi di progettazione e non sono peraltro previsti neanche nei bandi tipo predisposti dalla Commissione europea;</p> <p>Art. 8 – l'obbligatorietà del sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento, ancorché ammissibile, appare tuttavia inopportuna al fine di favorire, nello spirito della procedura concorsuale, la più ampia partecipazione. E' evidente che tale scelta rende maggiormente onerosa la partecipazione in rapporto alla distanza tra il luogo oggetto del concorso e quello in cui il professionista interessato svolge la propria attività. Si ritiene utile ricordare, in proposito, che la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve in ogni caso essere sufficiente e adeguata a consentire la progettazione da parte dei concorrenti. In tal senso, appare altresì discutibile e, comunque, non condivisibile, la frase contenuta nel successivo art. 11, comma 1, del bando, secondo cui "... la documentazione messa a disposizione dei concorrenti non ha valore esaustivo e rimane, pertanto, un onere a carico del concorrente ogni eventuale approfondimento ...";</p> <p>Art. 9 – in relazione a quanto ora espresso circa la documentazione allegata al bando, si rileva, al primo comma del presente articolo, l'indicazione che la stessa possa anche essere visionata in formato cartaceo presso la Segreteria Organizzativa del concorso. In proposito, appare evidente la necessità dell'assoluta corrispondenza tra quanto acquisibile tramite il sito internet e quanto visionabile direttamente presso la sede dell'Ente banditore</p> <p>Art. 10 – per quanto già espresso relativamente all'art. 5 del bando, si chiede di eliminare la richiesta di cui al punto b5) della lettera B) del comma 5;</p> <p>Art. 11 – il complesso degli elaborati richiesto ai concorrenti sembra esorbitare il contesto del concorso di progettazione ex art. 99 del Codice, soprattutto se rapportato all'entità del montepremi posta in palio, non corrispondente a quanto previsto dall'art. 260, comma 1, del Regolamento. Si fa presente altresì che la formulazione di quanto richiesto, del tutto carente di indicazioni tassative circa il numero e il formato delle pagine entro cui contenere le relazioni e il numero e il formato delle tavole, rende le modalità di presentazione delle proposte progettuali estremamente variabili fra loro. In tal modo, oltre ad un eccessivo onere ed impegno richiesto ai concorrenti, si rende difficoltoso l'operato da parte della Giuria, la cui attività, come noto, si basa anche su una valutazione di tipo comparativo.</p> <p>L'indeterminatezza di quanto richiesto nel presente articolo appare evidente anche in relazione al contenuto del comma 7, in base al quale l'ammissibilità dei progetti presentati, di fatto, rimarrebbe nell'assoluta discrezionalità della Commissione giudicatrice, non supportata da adeguate indicazioni contenute nel bando;</p> <p>Art. 13 – pur in un contesto di anonimato della Commissione giudicatrice fino alla consegna degli elaborati – ai sensi dell'art. 84, comma 10, del Codice (comma di cui, peraltro, non è acclarata la compatibilità con la procedura concorsuale, come richiesta dall'art. 106 dello stesso Codice) – tuttavia il bando, al di là delle prescrizioni di legge di cui agli articoli ora citati, dovrebbe comunque riportare indicazioni circa numero, qualifica, titolarità, ecc. dei suoi componenti;</p> <p>Art. 16, comma 1 – come ampiamente chiarito dalla competente Autorità di Vigilanza (in ultimo con la determinazione n. 5/2010) l'opzione di cui all'art. 99, quinto comma, del Codice, si riferisce esclusivamente alla facoltà da parte della stazione appaltante, in fase di stesura del bando, di finalizzare il concorso all'affidamento dell'incarico dei successivi livelli progettuali al concorrente primo classificato. Pertanto, una volta introdotta nel bando tale previsione, l'unica "riserva" della stazione appaltante rimane quella della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'autore del progetto vincitore (in questo caso, i requisiti attualmente indicati all'art. 5, comma 4, del bando);</p> <p>Art. 16, comma 2 – ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, per il calcolo dei corrispettivi il R.U.P. può continuare a fare esplicito riferimento ed attenersi al D.M. 4 aprile 2001 quale criterio parametrico e di calcolo; ogni alternativa deve risultare conforme alle disposizioni dell'art. 29 del Codice e dell'art. 279 del Regolamento (vedasi in proposito la deliberazione AVCP n. 49/2012). Nella fattispecie, gli importi relativi ai compensi per la progettazione definitiva ed esecutiva non appaiono pertanto conformi alle disposizioni della vigente normativa.</p> <p>Vista la rilevanza delle osservazioni esposte con la presente, si invita Codesta Azienda a voler sospendere la procedura avviata al fine di procedere ad un'opportuna revisione del bando adottato e, conseguentemente, ad</p>
---	--	--

<p>09/10/2012 Ordine Ragusa</p>	<p>■ Elenco professionisti</p>	<p>una congrua riapertura dei termini di partecipazione.</p> <p>23/10/2012 – CNAPPC</p>
<p>Si invia in allegato l'avviso pubblico del Comune di Vittoria, che intende istituire due sezioni separate per l'Albo provvisorio per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con priorità per gli iscritti alla Sezione A (professionisti con studio professionale nel territorio comunale).</p> <p>A parere dello scrivente Ordine tale operato appare in contrasto con i principi di concorrenza e parità di trattamento, per cui si provvederà a richiedere opportuna rettifica.</p>		<p>Il Codice e il Regolamento sono stati recepiti in Sicilia, con modifiche, attraverso la Legge Regionale n. 12/2011.</p> <p>In particolare, per il tema che ci riguarda (istituzione dell'elenco di professionisti ex art. 267 del Regolamento), il legislatore siciliano ha previsto, con l'art. 12 della L.R. n. 12/2011, l'istituzione di un Albo unico regionale, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal Codice, i servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12 (servizi di ingegneria e architettura), di importo non superiore a 100.000 euro (notare la difformità rispetto al Codice che fissa la soglia sotto i 100.000, escludendo cioè tale importo); a detto Albo, attingono tutte le amministrazioni aggiudicatrici siciliane.</p> <p>Le modalità di applicazione del predetto articolo sono definite dall'art. 25 del relativo Regolamento regionale di cui al D.P. n. 13/2012, e in particolare dal comma 6, che prescrive l'obbligo di tutti gli enti di cui all'art. 2 della medesima L.R. n. 12/2011 – pena la inammissibilità dei finanziamenti, quale che ne sia la fonte, e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana – di attingere a tale Albo, onde procedere alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento dei servizi attraverso la procedura negoziata.</p> <p>Tale Albo regionale non è stato ad oggi istituito.</p> <p>Con la circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità (pubblicata sulla G.U.R.S. del 10 agosto 2012, n. 33), sono state fornite linee guida nelle more dell'istituzione dell'Albo unico regionale, specificando che fino alla formazione dell'Albo tutte le amministrazioni, per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12 (quindi in Sicilia non solo per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) di importo non superiore (ma dovrebbe essere inferiore) a 100.000 euro, potranno procedere ai sensi dell'art. 267 del Regolamento e dell'art. 91, comma 2, del Codice. L'affidamento potrà avvenire mediante elenchi formati dalla stazione appaltante o indagine di mercato, nel rispetto dell'art. 90 del Codice.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 267, prevede che i soggetti da invitare siano individuati anche tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.</p> <p>L'avviso del comune di Vittoria disconosce le procedure dell'art. 267 del Regolamento, privilegiando i professionisti residenti nel territorio comunale, viola i principi del Codice dei contratti (art. 2) e i principi della direttiva 2004/18 derivanti dai principi del trattato CEE (art. 49), secondo cui: Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza (art. 2 della direttiva 2004/18).</p> <p>Al riguardo, secondo la competente Autorità di Vigilanza per contratti pubblici (ex multis deliberazioni n. 45/2010, n. 43/2009, n. 245/2007, n. 314/2007, parere n. 83/2008), le procedure di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio.</p> <p>Di una questione analoga, relativa all'affidamento di una procedura negoziata senza bando per servizi di architettura e ingegneria, di recente si è occupato anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 3469/2012 del 13.6.2012, ha affermato che la scelta di limitare la partecipazione a professionisti locali, non supportata da un'indagine volta a verificare le professionalità più qualificate con riguardo all'oggetto della procedura, si sostanzia "in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La valorizzazione di detto dato territoriale costituisce, quindi, una barriera di accesso in contrasto con i principi comunitari volti a garantire l'affermazione di un mercato comune libero da restrizioni discriminatorie collegate alla nazionalità o alla sede formale".</p> <p>Si ritiene opportuno, pertanto, un intervento di Codesto Ordine presso la stazione appaltante affinché proceda ad una sospensione, in autotutela, della procedura promossa, al fine di pervenire alla sua rettifica in base a quanto segnalato con la presente.</p>
<p>08/10/2012 Ordine Agrigento</p>	<p>■ Importo servizio a base di gara ■ Requisiti</p>	<p>22/10/2012 – CNAPPC</p>

<p>E' stata segnalata da parte di un nostro iscritto, una gara per "lavori relativi alla realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti tipici", nel Comune di Licata.</p> <p>Considerato che dall'analisi degli atti, si sono rilevate numerose atipicità nel bando medesimo, e non solo riguardo al corrispettivo posto a base di gara, si invia la suddetta segnalazione e la relativa documentazione, per un parere da parte del CNAPPC.</p>	<p>Regolamento, art. 279 – AVCP Deliberazione n. 49/2012</p> <p>Regolamento, art. 264</p>	<p>Esaminato il bando, in effetti, si è rilevato che le procedure adottate non sono compiutamente conformi alla vigente normativa, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assenza del prescritto progetto del servizio da affidare; 2. determinazione dell'importo a base di gara; 3. requisiti di capacità economica finanziaria; 4. requisiti di capacità tecnico-organizzativa; 5. mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i. <p>Nel merito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'obbligo di "progettare il servizio" ai sensi dell'art. 279 del Regolamento (recepito in Sicilia con la L.R. n. 12/2011) è stato di recente ribadito dall'AVCP nella propria deliberazione n. 49/2012), anche nel caso di appalto di servizi. I documenti a base di gara devono quindi consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa, in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile. Tale carenza determina il venir meno di un presupposto fondamentale per la sua legittimità presupposti per l'illegittimità del bando appare privo di un presupposto fondamentale per la sua legittimità; 2. per il calcolo dei corrispettivi il bando fa riferimento all'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall'art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27, modificato dal D.L. n. 83/2012 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134). Tuttavia, dalle informazioni pervenute, solo in fase di pubblicazione è stato reso noto l'allegato calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio. In tal senso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 264 del Regolamento, nel caso di procedura aperta, come nella fattispecie, il bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici, avrebbe dovuto contenere tra l'altro: <p>"(...)</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>b)</i> l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie (...) (direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. nella fattispecie); <i>c)</i> l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali; <i>d)</i> l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare; <p>"(...)"</p> <p>Con riferimento a quanto ora riportato, le indicazioni contenute nel bando in esame possono essere ritenute sufficienti in relazione alle lettere b) e c), ma non per quanto riguarda la lettera d), in considerazione del fatto che il bando si limita esclusivamente all'indicazione dell'importo complessivo dei servizi e non individua le modalità di calcolo del corrispettivo;</p> 3. i requisiti di cui al punto III.2.3 risultano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice, non essendo coerenti al criterio della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per il periodo di attività documentabile, relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. <p>Peraltro, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice, "sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; ancorché conforme all'art. 263, comma 1, lett. a), del Regolamento, quanto richiesto nel bando in esame appare difficilmente motivabile in maniera congrua;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. i requisiti di cui al punto III.2.4.1 e III.2.4.2, mutuati probabilmente da bandi datati, violano non solo la disposizione di cui all'art. 263, comma 2, del Regolamento, secondo cui: "I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti
---	---	---

		<p>per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima".</p> <p>Tenuto presente ciò, l'utilizzo dei parametri massimi previsti dal Regolamento deve essere accompagnato da adeguata motivazione, al fine di non entrare in contrasto con l'art. 2, comma 1- bis del Codice, laddove prescrive che "(...) i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese";</p> <p>5. il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i., rende automaticamente nullo il bando in esame (Cfr. CGA per la Sicilia - Sez. Giurisdizionale - sentenza 14 giugno 2011, n. 427 e 27 luglio 2012, n. 721), essendo imprescindibile per l'intera procedura il richiamo alla predetta disciplina regionale;</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, alimentando un rapporto di proficua collaborazione istituzionale, si invita la stazione appaltante in indirizzo a sospendere e rivedere le procedure adottate, al fine di renderle conformi alla normativa vigente.</p>
<p>02/10/2012 Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola</p>	<p>■ Concorso di idee</p>	<p>08/10/2012 – CNAPPC</p>
<p>Vi trasmetto il bando del Concorso di idee per la riqualificazione di piazza Solaroli bandito dal Comune di Briona (NO).</p> <p>Dall'esame del bando stesso, la Commissione Bandi dell'Ordine di Novara e VCO ha rilevato una serie di anomalie/irregolarità, nonché illegittimità che vi elenchiamo: <i>(si veda nota allegata)</i></p> <p>Rimaniamo in attesa di conoscere il Vostro parere al riguardo, al fine di poter comunicare all'Amministrazione le modifiche necessarie da apportare al bando di concorso.</p>	<p>AVCP Determinazione n. 5/2010</p>	<p>In premessa, si sottolinea che questo Consiglio Nazionale intende supportare le Amministrazioni che, come quella di Briona, ricorrono meritoriamente alla procedura del Concorso, che costituisce l'unica forma per la selezione di servizi di architettura e ingegneria fondata su parametri di tipo qualitativo. Pertanto, le nostre osservazioni ai bandi costituiscono un contributo affinché le procedure concorsuali possano raggiungere gli obiettivi auspicati dagli Enti Banditori, nel rispetto della normativa in vigore.</p> <p>Ciò premesso, esaminato il testo di bando adottato, questo Consiglio Nazionale condivide tutte le osservazioni evidenziate dalla Commissione bandi di Codesto Ordine, che ritiene integrabili, in funzione degli elementi appresso riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in merito alla prima osservazione, riferita agli artt. 2 e 6 del bando, appare opportuno citare l'art. 90, comma 7, del Codice, in base al quale: "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili (...)". Non rientrando nelle competenze degli Urbanisti la progettazione di opere pubbliche, gli stessi appaiono dunque impossibilitati ad assumere la diretta responsabilità della progettazione in questione; - per quanto concerne l'osservazione relativa all'art. 4 del bando, si precisa altresì che, proprio a garanzia di imparzialità e trasparenza, la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve essere espressamente elencata nel bando stesso, ai sensi dell'art. 259, comma 2, lett. e), del Regolamento; - in aggiunta a quanto osservato per l'art. 7 del bando, si rileva altresì: <ul style="list-style-type: none"> o che gli elaborati in formato digitale costituiscono un elemento di debolezza ai fini della conservazione dell'anonimato (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 24 marzo 2006, n. 3177); viene di solito suggerito di inserire CD o DVD nella busta relativa alla documentazione amministrativa; o che gli elaborati richiesti devono intendersi definiti per numero e dimensione, in termini inderogabili a pena di esclusione, non solo nella loro misura minima ma anche in quella massima; - a completamento di quanto osservato in merito all'art. 8 del bando, può essere citata anche la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2054 del 10/4/2012. Può essere altresì rilevato che lo svolgimento in seduta pubblica dell'apertura dei plichi e di ogni altra attività propedeutica alla valutazione dei progetti, andrebbe effettuato da un'apposita commissione tecnica, al fine di non esporre la Commissione giudicatrice a rischi di svelamento dell'anonimato; - in merito all'osservazione sui criteri di giudizio (art. 9 del bando), appare opportuno citare la determinazione AVCP n. 5/2010, in base alla quale viene esclusa, nell'ambito della procedura del concorso, ogni possibilità di procedere ad altra valutazione se non in riferimento agli elaborati progettuali; non sono pertanto contemplabili valutazioni in base a criteri soggettivi relativi agli autori. Ciò premesso, occorre tuttavia evidenziare il combinato disposto dell'art. 110 del Codice e dell'art. 259, comma 3, del Regolamento, che in effetti introduce, nell'ambito del concorso di idee sottosoglia, l'argomento relativo ai

<p>ammodernamento della pista da bob olimpica E. Monti". L'avviso contiene l'indicazione dell'ammontare previsto per le prestazioni professionali, calcolato ai sensi del D.M. 04/04/2001. La cosa che rilevo come inaccettabile è il fatto che tale importo sia stato arbitrariamente dimezzato e che le spese siano state stimate nel 10% del corrispettivo scontato (quindi 5% dell'onorario).</p>	<p>Regolamento, art. 262, c. 4</p> <p>Regolamento, art. 267, c. 7</p> <p>DL 83/2012, art. 5, c. 2</p> <p>AVCP Delibera n. 32/2009</p>	<p>informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo";</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 262, comma 4, del Regolamento, stabilisce che "La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante"; - l'art 267, comma 7, del Regolamento prevede che: "L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni ... "; - l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012, precisa che, al momento, permane la vigenza delle tariffe professionali di cui al D.M. 4 aprile 2001, "... ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali". <p>Nella fattispecie in esame, a fronte di un importo presunto dell'intervento pari a 3.530.000,00 euro, la stazione appaltante ha determinato (con criterio alquanto arbitrario) un importo del servizio di progettazione pari ad euro 96.121,64, così determinato:</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="2">A - Progettazione preliminare:</td> </tr> <tr> <td>- Onorario a b.a.</td> <td>€ 19.177,75</td> </tr> <tr> <td>- Spese</td> <td>€ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO</td> <td>€ 20.177,75</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B - Progettazione definitiva:</td> </tr> <tr> <td>- Onorario a b.a.</td> <td>€ 46.026,60</td> </tr> <tr> <td>- Spese</td> <td>€ 4.602,66</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO</td> <td>€ 50.629,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C - Progettazione esecutiva</td> </tr> <tr> <td>- Onorario a b.a.</td> <td>€ 23.013,30</td> </tr> <tr> <td>- Spese</td> <td>€ 2.301,33</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO</td> <td>€ 25.314,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">_____ € 96.121,64</td> </tr> </table> <p>Posto che, ai sensi dell'art. 267, comma 7, del Regolamento, l'indagine di mercato è consentita solo per un importo complessivo stimato inferiore a 100.000 euro, si rileva che l'importo dei corrispettivi, per le sole prestazioni indicate nell'avviso in oggetto, calcolato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001, raggiunge una cifra pari a 160.782,74 euro. E' ragionevole ritenere, pertanto, che l'arbitrario calcolo dei corrispettivi sopra riportato, configuri un chiaro tentativo di evitare le procedure ordinariamente previste per appalti di importo pari o superiore ai 100.000 euro.</p> <p>Peraltro, in base al costante orientamento della competente Autorità di Vigilanza, al fine di definire la procedura da seguire, la stima dell'affidamento deve considerare il valore complessivo di tutti i servizi da affidare all'esterno, compresa la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza (Deliberazione AVCP n. 32 del 08/04/2009). Nella fattispecie, procedendo alla somma dei servizi in affidamento a quelli di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, l'importo complessivo supererebbe abbondantemente anche la soglia comunitaria.</p> <p>Ne consegue che il calcolo degli onorari proposto dalla stazione appaltante risulta manifestamente illogico, in quanto gli importi della progettazione definitiva ed esecutiva sono stati calcolati dimezzando gli onorari derivanti dall'applicazione del D.M. 4 aprile 2001. Inoltre, manca la stima dettagliata delle spese, che sono state calcolate forfaitariamente, stimando una somma pari al 10% dei predetti onorari, peraltro già dimezzati.</p>	A - Progettazione preliminare:		- Onorario a b.a.	€ 19.177,75	- Spese	€ 1.000,00	SOMMANO	€ 20.177,75	B - Progettazione definitiva:		- Onorario a b.a.	€ 46.026,60	- Spese	€ 4.602,66	SOMMANO	€ 50.629,26	C - Progettazione esecutiva		- Onorario a b.a.	€ 23.013,30	- Spese	€ 2.301,33	SOMMANO	€ 25.314,63		_____ € 96.121,64
A - Progettazione preliminare:																												
- Onorario a b.a.	€ 19.177,75																											
- Spese	€ 1.000,00																											
SOMMANO	€ 20.177,75																											
B - Progettazione definitiva:																												
- Onorario a b.a.	€ 46.026,60																											
- Spese	€ 4.602,66																											
SOMMANO	€ 50.629,26																											
C - Progettazione esecutiva																												
- Onorario a b.a.	€ 23.013,30																											
- Spese	€ 2.301,33																											
SOMMANO	€ 25.314,63																											
	_____ € 96.121,64																											
<p>27/08/2012 Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola</p>	<p>■ Concorso di idee</p>	<p>05/10/2012 – CNAPP</p>																										
<p>Abbiamo ricevuto il bando e il disciplinare del concorso di idee avente come oggetto il raggiungimento di una percezione di unitarietà tra il Borgo, pregevole centro storico meta di turismo</p>		<p>Esaminato il disciplinare adottato, non sono stati riscontrati particolari elementi in contrasto con la vigente normativa di riferimento; si ritiene tuttavia che il testo proposto potrebbe essere migliorato relativamente alle seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il centro storico di Vogogna, come affermato all'art. A6, è stato inserito dall'ANCI nel club "I borghi più belli d'Italia"; tale elemento fa supporre che l'area possa essere interessata da specifici vincoli di tutela, di cui non viene comunque fornita notizia nel disciplinare. Se ciò fosse confermato, ne scaturirebbe la necessità 																										

<p>culturale, e la parte bassa della città sviluppatasi negli anni più recenti, in modo disordinato, lungo l'arteria principale. Si chiede un parere in merito al testo adottato.</p>		<p>di un approfondimento sulle competenze professionali da coinvolgere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. A17 vengono indicati i criteri per individuare solo uno dei componenti della Commissione giudicatrice; sarebbe dunque il caso che il disciplinare venisse integrato con le indicazioni necessarie per individuare i rimanenti componenti della stessa commissione; - all'art. A21, per quanto concerne il successivo affidamento dell'incarico al vincitore, subordinato al possesso dei relativi requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dovrebbe essere chiarito che tali requisiti potranno essere dimostrati anche attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento (art. 49 del Codice); - infine, al secondo comma dell'art. A9 e al primo comma, quinto punto, dell'art. A10, è opportuno aggiungere la frase "nonché i soggetti che sono privi dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008".
<p>30/07/2012 Ordine Lecco</p>	<p>■ Giovani professionisti</p>	<p>12/09/2012 – CNAPP</p>
<p>Si chiede un chiarimento normativo riguardante la figura del giovane professionista che deve obbligatoriamente far parte dei raggruppamenti di professionisti nei bandi per l'assegnazione di servizi di architettura ed ingegneria. Il Regolamento, all'art. 253, comma 5, prescrive la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. L'effettiva abilitazione dovrebbe riferirsi alla data di superamento dell'esame di stato e non a quella d'iscrizione all'ordine professionale. Purtroppo le amministrazioni comunali danno libera interpretazione in merito, appellandosi a fantomatici ricorsi al TAR.</p>	<p>Regolamento, art. 253, c. 5</p>	<p>L'art. 253, comma 5, del Regolamento individua espressamente la figura del giovane da inserire nei raggruppamenti temporanei: "... un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ...", citando dunque, testualmente, il solo requisito del superamento dell'esame di abilitazione da meno di cinque anni.</p> <p>Per l'interpretazione di tale norma, già riportata nel precedente Regolamento sui LL.PP. (art. 51, comma 5, DPR 554/1999), la giurisprudenza si è pronunciata ritenendo che i cinque anni debbano decorrere dalla data di iscrizione all'Albo dell'Ordine e non dalla data dell'abilitazione (T.A.R. Palermo Sicilia sez. I 19 luglio 2004, n. 1548; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Consiglio della Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 2 marzo 2009, n. 95).</p> <p>Tuttavia, per una corretta interpretazione della norma, si richiama l'art. 12 delle preleggi, il quale stabilisce che: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Pertanto, secondo tale dispositivo, applicando alla lettera quanto riportato dall'art. 253, comma 5, del Regolamento, per la definizione del giovane professionista da inserire nei raggruppamenti temporanei, deve farsi riferimento alla data di abilitazione e non a quella di iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale.</p> <p>Va comunque rammentato che il titolo professionale di Architetto si acquisisce solo con l'iscrizione alla sezione A (o alla sezione B) dell'Albo, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del DPR 5 giugno 2001 n. 328. Pertanto, il giovane professionista, così come sopra definito, per poter sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale deve essere in ogni caso iscritto all'Albo professionale.</p>
<p>29/06/2012 Ordine Novara e Verbania-Cusio-Ossola</p>	<p>■ Commissione giudicatrice</p>	<p>04/07/2012 – CNAPP</p>
<p>Il Comune di Verbania ha chiesto all'Ordine di fornire una rosa di candidati, ai fini della nomina della commissione giudicatrice di una gara d'appalto, aventi specifici requisiti. Si chiede un Vs. parere di merito.</p>	<p>Codice, art. 84</p>	<p>La richiesta fa esplicito riferimento all'art. 84, comma 8, lettera a), del Codice.</p> <p>Nel dettaglio, viene chiesta "una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo Professionale con competenze tecniche, economiche e finanziarie, in relazione alla realizzazione di opere pubbliche aventi caratteristiche tecniche paragonabili all'opera in oggetto".</p> <p>Premesso che non si è a conoscenza di altra documentazione al riguardo, dalla sola lettura della nota in questione si può affermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il citato art. 84, comma 8, lettera a), del Codice così recita: "a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali"; - il precedente comma 2 dello stesso art. 84 del Codice, indica la necessità che la commissione sia composta da "professionisti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto"; - da un punto di vista normativo, pertanto, appare evidente come il Codice, all'art. 84, ma anche il Regolamento, all'art. 120, non facciano alcuna menzione dell'obbligo da parte dei giurati di possedere determinate competenze tecniche, economiche e finanziarie in relazione alle caratteristiche dell'opera

		<p>oggetto della gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stesso requisito della "esperienza", citato al comma 2 dell'art. 84, si ritiene sia stato soddisfatto dal legislatore attraverso la prescritta anzianità di iscrizione all'albo professionale; - in ogni caso, se appare opportuno, in linea di principio, individuare da parte dell'Ordine professionisti il cui curriculum contempli acquisita esperienza professionale sulle tematiche progettuali oggetto della gara, certamente non si ravvisa invece alcun nesso per quanto concerne le eventuali competenze economiche e finanziarie.
12/06/2012 Ordine Varese	■ Concorso di idee	28/06/2012 – CNAPPC
<p>In allegato inviamo il bando di concorso Magazzini Malpensa, le considerazioni della commissione esame bandi congiunta Ingegneri e architetti, e la risposta del sig. Tacchi legale rappresentante dalla società Magazzini Malpensa. Restiamo in attesa di un vs. parere in merito.</p>	Genericità titoli partecipanti	<p>Nel merito, appare fondamentale, innanzitutto, stabilire con certezza la natura giuridica della stazione appaltante che, a tutti gli effetti, sembrerebbe trattarsi di società di diritto privato soggetta all'attività di deposito merci per conto terzi.</p> <p>Il dato è evidentemente indispensabile poiché, in caso di ente privato, la società banditrice non rientrerebbe tra le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del Codice e, conseguentemente, non avrebbe vincoli di legge per il rispetto della normativa sugli appalti pubblici.</p> <p>Ciò premesso, va rilevato che il bando prevede che <i>"possono partecipare al concorso di idee indetto dalla Società Magazzini Malpensa S.p.A., tutti coloro che ritengono di avere idee e competenze tecniche in materia di pianificazione e progettazione di strutture produttive a vario titolo, in forma singola o variamente associate nelle forme ritenute più opportune, sollevando la Società Magazzini Malpensa da ogni tipo di responsabilità ed onere nei confronti di coloro che vengono coinvolti"</i> e che <i>"ogni partecipante ha facoltà di consegnare ulteriori elaborati a propria discrezione, purché non contengano identificativi che riconducano all'autore/i. I partecipanti hanno facoltà di proporre anche più soluzioni alternative, adeguatamente motivate, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina urbanistica vigente ovvero proporre il riassetto urbanistico dell'area, ma senza che ciò determini modifica o incremento dei premi determinati"</i>.</p> <p>Dal contenuto di tali stralci si evince che, quand'anche la Società Magazzini Malpensa non fosse direttamente tenuta al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, tuttavia l'attività progettuale oggetto del concorso dovrebbe comunque essere assoggettata al rispetto delle prescrizioni urbanistiche.</p> <p>Il bando, al riguardo, prevede che "le aree oggetto d'intervento ricadono ai sensi del P.R.G. vigente in zona D/A — zona per attrezzature esistenti al servizio dell'aeroporto — e sono state edificate nel rispetto dei seguenti indici: - Utilizzazione Fondiaria=0,3 mq/mq - H=10 m - Rapporto di copertura=30% In tale zona è ammesso l'ampliamento delle strutture edilizie esistenti (50% per i primi 1000 mq. e 20% per i successivi), nonché la realizzazione di nuovi edifici, opere ed infrastrutture pertinenti e funzionali in via immediata e diretta all'esercizio aeroportuale. Attualmente sono in corso presso le Amministrazioni le procedure del nuovo strumento urbanistico di Piano di Governo del Territorio (PGT)".</p> <p>Ne consegue che, stanti le prescrizioni di carattere urbanistico, la partecipazione al concorso di idee dovrà essere comunque effettuata da professionisti tecnici, in base all'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 e all'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>L'eccessiva genericità, sia relativa alla tipologia di partecipanti, sia alla presentazione di elaborati, si rivela contraria a criteri di logicità ed economicità, poiché la Magazzini Malpensa S.p.a. potrebbe trovarsi con proposte progettuali che, in assenza di sottoscrizione da parte di tecnici abilitati, non risulterebbero conformi alle indicazioni dello strumento urbanistico del piano di governo del territorio.</p> <p>Tutto ciò, naturalmente, nel caso fosse confermato il carattere prettamente privatistico dell'ente banditore. Qualora ciò non fosse, infatti, il concorso posto in essere attraverso il bando adottato rappresenterebbe un mostro procedurale, certamente discutibile e assolutamente non trasparente.</p>
11/06/2012 Ordine Novara e Verbanio-Cusio-Ossola	■ Beni vincolati ■ Società di ingegneria	28/06/2012 – CNAPPC
<p>Inviando il bando ed il disciplinare del concorso di progettazione "Un progetto per riqualificare l'area ex Macello" indetto dal Comune di Arona (scaduto lo scorso 2</p>		<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che la normativa vigente individua, per le società di ingegneria, il professionista personalmente responsabile dell'attività espletata ed appare applicabile il criterio in base al quale, per l'approvazione e la firma degli elaborati, sussista la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del dipendente (ingegnere o architetto abilitato ed iscritto all'albo) cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici.</p>

<p>dicembre 2011) con allegato il verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice e le riflessioni del dirigente del Comune.</p> <p>Il quesito che viene richiesto all'Ordine dai nostri rappresentanti in seno la Commissione e che noi Vi sottoponiamo, è il seguente: la Società d'ingegneria prima classificata è legittimata ad essere proclamata vincitrice del concorso? A nostro avviso, dovrebbe essere garantito che chi firma il progetto sia un architetto, mentre gli ingegneri potranno ovviamente firmare la parte tecnica – strutture e impianti, ma non essere co-firmatari della progettazione architettonica.</p> <p>Si potrebbe proporre all'Amministrazione di confermare il vincitore vincolando l'esecuzione del progetto a firma di un architetto progettista.</p>	<p>RD 2357/1925, art. 52</p> <p>Titolare società di ingegneria</p>	<p>Nella specie, nel bando non emerge alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo e, all'art. 6, il bando si limita a rinviare alla normativa vigente.</p> <p>Tuttavia il disciplinare, all'art. 4, specifica che l'immobile oggetto di progettazione "è stato dichiarato di interesse e assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (vincolo storico-artistico), apposto con Decreto datato 13.12.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (vedi Allegato 2)"; inoltre, sempre il disciplinare, informa che l'immobile "ricade inoltre in area a rischio archeologico ed a tal fine si allega una relazione di Analisi del rischio archeologico sottoscritta dal Dott. Lampugnani in data 3 ottobre 2008 (Allegato 3)".</p> <p>Al riguardo, la normativa vigente in materia, ovvero l'art. 52 del RD 2357/1925 prevede che "... le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto."</p> <p>In merito a tale disposizione di legge, la giurisprudenza ha affermato che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 17 gennaio 2011, n. 87).</p> <p>Sempre la giurisprudenza ha chiarito che la terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve essere considerata in senso atecnico, non può essere cioè riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente (poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e che l'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, inoltre, ha sancito che la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti, con riferimento ai profili coinvolti dal vincolo.</p> <p>Alla luce delle prescrizioni del disciplinare e in base alle disposizioni di legge e giurisprudenziali, appare ragionevole affermare che, stante la tipologia delle lavorazioni, il progetto dovrebbe essere sottoscritto da un architetto progettista quale capogruppo.</p> <p>Va peraltro nuovamente segnalata, come grave criticità, il fatto che nel bando non emerga alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo; oltre a ciò, corre l'obbligo di evidenziare che nella società di ingegneria aggiudicataria della procedura sono presenti le figure professionali di due architetti, così come si evince dalla visura relativa alla predetta società, mentre il capogruppo è un ingegnere.</p> <p>Anche se, per una società di ingegneria, relativamente all'approvazione e alla firma degli elaborati sussiste la solidale responsabilità civile del direttore tecnico e/o del dipendente, cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, nella specie, stante la competenza esclusiva dell'architetto (ex art. 52 del RD 2357/25) relativamente agli immobili vincolati, non si ravvisano sufficienti motivazioni tali da rendere possibile l'aggiudicazione della procedura in capo alla società di ingegneria con capogruppo titolare un ingegnere.</p>
<p>22/05/2012 Ordine Novara e Verbania-Cusio-Ossola</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Concorso progettazione ■ Requisiti ■ Metodo confronto a coppie ■ Principio proporzionalità 	<p>12/06/2012 – CNAPPC</p>
<p>Inviando il bando del concorso di progettazione "P.I.S.U. Novara: polo d'innovazione tecnologica e riqualificazione urbana - area Sant'Agabio" indetto dal Comune di Novara e già pubblicato a nostra insaputa e di cui avanziamo, pur ad un sommario esame, diverse</p>		<p>E' pervenuta la documentazione relativa alla procedura in oggetto, trasmessa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e Verbania-Cusio-Ossola.</p> <p>Nel manifestare apprezzamento per la scelta del concorso, quale strumento in grado di garantire trasparenza e qualità nelle procedure di selezione per la progettazione dei lavori in oggetto, si invita Codesta Amministrazione a rivedere, in autotutela, il bando in questione, al fine di superare le anomalie appresso elencate, unitamente a quelle già evidenziate dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Novara con nota dell'11.06.2012, prot. n. 397/750-12, diretta per conoscenza a questo Consiglio Nazionale.</p> <p>In particolare, integrando i contenuti della sopra citata nota dell'Ordine di Novara, alimentando un fattivo</p>

<p>perplexità. Abbiamo naturalmente necessità di una Vs. preziosa disamina al fine di valutare le azioni del caso.</p>	<p>Individuazione del miglior progetto e valutazione requisiti per svolgimento incarico momenti diversi e autonomi della procedura concorsuale</p> <p>Regolamento, All. G – non basta fare riferimento all’All. G per quanto riguarda il confronto a coppie; occorre specificare quale dei tre metodi di applicazione viene adottato</p> <p>Mancata motivazione dei requisiti speciali richiesti nel bando</p> <p>Contrario a principio di proporzionalità (Trattato CEE, art. 5) obbligo costituzione gruppo eccessivamente numeroso</p>	<p>rapporto di collaborazione istituzionale, con la presente si elencano le seguenti ulteriori anomalie, riscontrate con l’esame della documentazione acquisita:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il bando e il disciplinare adottati presentano diversi aspetti di criticità e incompatibilità con la normativa vigente in materia di concorsi di progettazione, disciplinati dal capo IV, sezione III del Codice e, per il generico riferimento al metodo del confronto a coppie, con l’Allegato G del Regolamento. Infatti: <ul style="list-style-type: none"> o il concorso di progettazione (e dunque di scelta del miglior progetto e non di selezione del prestatore di servizi) dovrebbe svolgersi tramite procedura aperta, in un’unica fase e in forma anonima, ai sensi dell’art. 99, commi 3 e 5, del Codice; o il comma 5 dell’art. 99 chiarisce però la presenza di due momenti di selezione: il primo relativo al progetto e il secondo relativo al prestatore di servizi. Il primo si conclude con il pagamento del premio al concorrente vincitore, in base al quale le stazioni appaltanti acquisiscono la proprietà del relativo progetto. Solo successivamente può avvenire la valutazione del possesso dei requisiti speciali previsti nel bando da parte del vincitore del concorso, al quale, in caso positivo, sono affidati (con procedura negoziata senza bando) i successivi livelli di progettazione. Tali distinti momenti, come sopra descritti, nella fattispecie appaiono irrisolvemente riuniti. Se confermata l’interpretazione ora esposta degli atti di gara, tale impostazione risulterebbe altresì incompatibile con la prevista ammissione alla partecipazione di dipendenti di pubbliche amministrazioni (che il Codice prevede solo per i concorsi di idee); o va chiarito, dunque, che i requisiti speciali richiesti dal bando sono da relazionare esclusivamente al livello di progettazione definitiva, da sviluppare successivamente al concorso; o il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida contenute nell’Allegato G del Regolamento, non è stato identificato dal bando e dal disciplinare di gara. Com’è noto sono tre i metodi di applicazione del confronto a coppie, come indicati proprio nelle richiamate linee guida dell’Allegato G. Ognuno di essi porta a punteggi diversi attribuiti alle proposte progettuali dei concorrenti. Nella fattispecie, la genericità del bando costringerà la commissione giudicatrice a formulare una scelta che, evidentemente, non è nota a priori ai partecipanti, determinando in tal modo palesi profili di illegittimità dell’intera procedura; – dagli atti esaminati, si rileva che la scelta dei requisiti speciali (punto 9.2 del disciplinare) non viene motivata. Si fa riferimento, in particolare, al calcolo delle quindici unità del gruppo minimo di lavoro di cui alla lettera D) dello stesso punto 9.2 del disciplinare. Per un servizio di importo relativamente modesto (un corrispettivo omnicomprensivo pari ad euro 240.571,60) è prescritta (appunto, senza alcuna specifica motivazione) la presenza di ben 10 ingegneri e 5 architetti. Occorre ribadire che tale requisito, come quelli di cui alle lettere A), B) e C) del medesimo punto 9.2, si riferisce alla fase successiva al concorso di progettazione, cioè alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. – in ogni caso, l’obbligo di costituire gruppi formati da 5 architetti e 10 ingegneri (5 edili, 3 strutturisti e 2 infrastrutture e trasporti), determina, nel caso in questione, una evidente sovrapposizione di competenze professionali (mentre spicca la mancata previsione, caso mai, di un geologo). Pur non prevedendo la normativa in materia un numero minimo di componenti del gruppo, quello richiesto appare in violazione del principio di proporzionalità (Trattato CEE art. 5) e comunque dell’art. 46, comma 1 bis, del Codice. Si confida nelle iniziative che codesta Amministrazione vorrà porre in essere circa le criticità segnalate con la presente.
<p>26/04/2012 Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola</p>	<p>■ Concorso di idee</p>	<p>05/10/2012 – CNAPPC</p>
<p>Nel mese di agosto, durante la chiusura estiva dell’Ordine, abbiamo ricevuto il bando ed il disciplinare - che alleghiamo - del concorso di idee avente come oggetto il raggiungimento di una percezione di unitarietà tra il</p>		<p>Esaminato il disciplinare adottato, non sono stati riscontrati particolari elementi in contrasto con la vigente normativa di riferimento; si ritiene tuttavia che il testo proposto potrebbe essere migliorato relativamente alle seguenti osservazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il centro storico di Vogogna, come affermato all’art. A6, è stato inserito dall’ANCI nel club “I borghi più belli d’Italia”; tale elemento fa supporre che l’area possa essere interessata da specifici vincoli di tutela, di cui non viene comunque fornita notizia nel disciplinare. Se ciò fosse confermato, ne scaturirebbe la necessità di un approfondimento sulle competenze professionali da coinvolgere;

<p>Borgo, pregevole centro storico meta di turismo culturale, e la parte bassa della città sviluppatasi negli anni più recenti e in modo disordinato lungo l'arteria principale bandito dall'Amministrazione Comunale di Vogogna (VB) in collaborazione con l'Ufficio Concorsi della Fondazione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino.</p> <p>Nei prossimi giorni provvederemo a valutare il bando ed il disciplinare pervenuti. Stante l'urgenza della pubblicazione sulla GUCE, chiediamo un vostro pronto parere al riguardo.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - all'art. A17 vengono indicati i criteri per individuare solo uno dei componenti della Commissione giudicatrice; sarebbe dunque il caso che il disciplinare venisse integrato con le indicazioni necessarie per individuare i rimanenti componenti della stessa commissione; - all'art. A21, per quanto concerne il successivo affidamento dell'incarico al vincitore, subordinato al possesso dei relativi requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dovrebbe essere chiarito che tali requisiti potranno essere dimostrati anche attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento (art. 49 del Codice). <p>infine, al secondo comma dell'art. A9 e al primo comma, quinto punto, dell'art. A10, è opportuno aggiungere la frase "nonché i soggetti che sono privi dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008".</p>
<p>26/04/2012 Ordine Varese</p>	<p>■ Concorso di idee</p>	<p>12/06/2012 – CNAPP</p>
<p>Allego una serie di date che scandiscono la nostra vicenda del bando "ex borri". Sarebbe interessante che il Consiglio Nazionale mandi qualcosa. In allegato trovi il bando originario.</p> <p>Ad oggi la municipalizzata non ha ritirato il bando.</p> <p>Chiediamo Vostro aiuto in merito. Fateci sapere cosa ne pensate.</p>	<p>Mancata indicazione del riferimento normativo da cui discende la procedura adottata</p> <p>Codice, art. 91, c. 8</p> <p>Codice, art. 108, c. 5</p>	<p>L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, direttamente interessato per territorio, ha trasmesso la documentazione relativa al concorso in oggetto, unitamente ad alcune puntuali e condivisibili osservazioni relative al bando predisposto.</p> <p>Al riguardo questo Consiglio Nazionale desidera, innanzitutto, manifestare apprezzamento per la scelta di trasparenza e qualità attuata attraverso l'adozione della procedura del concorso di architettura.</p> <p>Con la presente, tuttavia, in uno spirito di collaborazione istituzionale teso esclusivamente al conseguimento del miglior esito del concorso, si ritiene opportuno segnalare i rilievi emersi dall'analisi del bando adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in primo luogo, si evidenzia che, trattandosi a tutti gli effetti di procedura di evidenza pubblica, la stessa deve attenersi alle disposizioni del Codice. Di tale fondamentale riferimento normativo non si rinviene traccia nel bando e ciò spiega, in massima parte, l'approssimazione della sua stesura, non compiutamente conforme alla normativa vigente. Nello specifico, il bando sembrerebbe descrivere la procedura di un "concorso di idee", presumendo, pertanto, che la stessa debba attenersi principalmente all'art. 108 del Codice e all'art. 259 del Regolamento; - il mancato riferimento alle specifiche disposizioni del Codice pone la procedura adottata in contrasto con l'art. 91, comma 8, del Codice stesso, secondo cui "E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice"; - l'avviso non reca indicazioni circa: <ul style="list-style-type: none"> o l'importo del contratto da affidare ai sensi dell'art. 29 del Codice; o il nominativo del responsabile del procedimento; o il numero e il formato delle tavole entro cui i concorrenti devono contenere, tassativamente, gli elaborati grafici; o le modalità di composizione della Commissione giudicatrice (numero, titolo e organismo designatore dei componenti); - occorre specificare se le opere oggetto dell'intervento siano beni vincolati ex D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., al fine di delineare i requisiti soggettivi richiesti ai partecipanti; - irrivalenti appaiono le disposizioni sulle valutazioni delle proposte (assenza di elementi di valutazione, criteri motivazionali, pesi e sub-pesi, disapplicazione dell'art. 84 del Codice, mancata indicazione delle metodologie di valutazione, etc.); - ai sensi del art. 108, comma 5, del Codice, stante anche l'assenza di previsione di un montepremi, occorre integrare il contenuto dell'art. 12 del bando con la frase: "A detta procedura sono ammessi a partecipare i

		rispettivi autori, qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi". Rappresentando la disponibilità di questo Consiglio a fornire ogni supporto utile per la rielaborazione e l'adeguamento della presente procedura concorsuale alle disposizioni vigenti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.
12/04/2012 Ordine Aosta	■ Contratto sponsorizzazione per beni culturali	24/04/2012 – CNAPPC
Con la presente si richiede un parere del Consiglio Nazionale in merito alla Procedura di sponsorizzazione avviata dal Comune di Aosta per l'incarico di progettazione relativo alla riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII (piazza della Cattedrale) e di via François de Sales.	Codice, art. 26, c. 2 bis Codice, art. 199 bis	<p>Facendo seguito alla segnalazione di Codesto Ordine dello scorso 12 aprile (prot. n. 100/2012), si prende atto che la procedura di sponsorizzazione in esame, che fa riferimento all'art. 26 del Codice, registra, come attori, un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor privato, a cui viene chiesto di produrre, a proprie cura e spese, la progettazione preliminare ed esecutiva per la riqualificazione dell'area in oggetto (servizi Architettura e Ingegneria - allegato II del Codice), a fronte della possibilità di ricavarne un'adeguata pubblicità, come la posa di targhe, l'utilizzo del logo e la riconoscibilità dello stesso sponsor, in occasioni di manifestazioni promosse dall'Amministrazione nei luoghi oggetto dei lavori.</p> <p>Da un esame della documentazione acquisita, si segnala quanto segue:</p> <p>In base al comma 2-bis dello stesso art. 26, ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano le disposizioni dell' art. 199-bis del Codice. Dalla lettura dell'avviso, si evince che gli interventi progettuali richiesti riguardano uno spazio aperto urbano sottoposto a vincolo di tutela. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono beni culturali tra l'altro: "g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". Peraltro, dalla documentazione fornita da Codesto Ordine, emerge che il sito interessato dalla procedura ricade nel centro storico della città di Aosta e, in particolare, nell'area sottoposta alla tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA. individuata nella planimetria di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 56 del 10.06.1983. Dalla documentazione suddetta risulta inoltre che il sottosuolo dell'area in questione è interessato dalla presenza di reperti archeologici (area del foro e del criptoportico romani, fondamenta della cattedrale) ed è circondata da edifici costituenti beni culturali (la cattedrale e il Vescovado). Pertanto, sulla base di tali elementi, la procedura in esame rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 199-bis del Codice, il quale prescrive che la ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni e che di detta pubblicazione si sarebbe dovuto dare avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>Nella specie, si sottolinea che l'art. 199-bis del Codice, introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, era già vigente al momento dell'indizione della procedura e in particolare al momento della sua approvazione mediante la delibera di G.C. n. 64 del 6.4.2012.</p> <p>L'avviso di sponsorizzazione è stato pubblicato l'11 aprile, fissando il termine per il deposito delle offerte di sponsorizzazione entro i successivi 15 giorni, in evidente contrasto, quindi, con i termini e le modalità di pubblicità previste dalla norma vigente ed in particolare dal sopra citato art. 199 bis.</p> <p>L'avviso in esame indica il valore dei lavori in oggetto, stabilito in euro 1.500.000, mentre non individua un importo per la progettazione (Cfr. Determinazione AVCP 29/03/2007, n. 4 - Gazzetta Ufficiale 11/04/2007, n. 84). Tale importo, di fatto, ammonterebbe a circa 147.000 euro, sulla base di calcoli eseguiti in applicazione del D.M. 4/4/2001, che, nelle more dell'emanazione del decreto che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture di cui all'art. 92, comma 2, del Codice, costituisce, a tutt'oggi, l'unico serio e imparziale riferimento per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara ai sensi dell'art. 29 del medesimo Codice. Si ricordi, infatti, la disposizione di cui all'art. 253, comma 17, del Codice, secondo il quale "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001." Peraltro, non appare in questa fase sostenibile, la tesi secondo cui le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 4, del D.L. 1/2012 incidano "implicitamente" sulla disciplina del Codice e del Regolamento, anche per effetto della cosiddetta "clausola di resistenza" di cui all'art. 255 del Codice, secondo il quale "Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute." In ogni caso, anche con riferimento all'art. 2233 del C.C., i corrispettivi relativi ai servizi di architettura e ingegneria oggetto della sponsorizzazione (ricadenti nell'allegato II) superano l'importo di 40.000 euro, per cui l'Amministrazione Comunale, nella redazione dell'Avviso, avrebbe dovuto rispettare l'art. 26, comma 1, secondo il quale "...</p>

		<p>quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto". In tal senso, vista la peculiarità dell'intervento che dovrà essere eseguito in un'area soggetta alla disciplina del Codice dei Beni Culturali, appare ovvia la necessità di prevedere nell'Avviso che la progettazione sia redatta da un architetto o, almeno, con la partecipazione dell'architetto.</p> <p>Nell'Avviso non si fa alcun riferimento alla qualificazione ed ai requisiti (di ordine generale e speciale) dei progettisti, in aperta violazione al sopra citato art. 26, comma 1, del Codice.</p> <p>Le procedure di sponsorizzazione in oggetto, risultano altresì carenti, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'avviso non è stato precisato, così come imposto dall'art. 199-bis del codice, se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, ovvero una sponsorizzazione tecnica. In questo secondo caso, l'avviso avrebbe dovuto indicare, in modo chiaro, gli elementi ed i criteri di valutazione delle offerte; - non viene indicata l'ammissibilità o meno del subappalto (ex art. 27 Codice) e se, all'interno dei profili degli offerenti individuati, debba essere integrato il progettista con i relativi requisiti; - non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 199-bis del codice, in merito ai tempi entro cui i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione (60 giorni). <p>Tutto ciò premesso, condividendo le osservazioni espresse, in merito, da Codesto Ordine, si rileva che le procedure in oggetto sono state adottate in violazione agli artt. 26, 27 e 199-bis del Codice, per cui Codesto Ordine vorrà segnalare all'Amministrazione Comunale di Aosta le anomalie sopra riscontrate, invitandola a sospendere, in autotutela, le procedure per la sponsorizzazione in oggetto.</p> <p>In caso contrario, ricorrerebbero gli estremi affinché Codesto Ordine possa procedere alla segnalazione delle anomalie riscontrate all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e/o ad impugnare gli atti in oggetto dinanzi al TAR competente.</p>
<p style="text-align: center;">23/03/2012 Ordine L'Aquila</p>	<p>■</p>	<p style="text-align: center;">18/04/2012 – CNAPPC</p>
<p>Questo Ordine, con nota prot. 282 del 27 febbraio 2012 ha richiesto un incontro urgente tra il Comune e gli Ordini Professionali al fine di valutare congiuntamente un'eventuale revisione del bando in oggetto.</p> <p>La richiesta era motivata da alcune perplessità scaturite dall'esame del bando.</p> <p>La nota è rimasta inevasa ed il bando va a scadere il giorno lunedì 26 marzo 2012.</p> <p>Alla luce di quanto sopra si chiede a codesto spettabile CNAPPC l'atteggiamento da assumere da parte di questo Ordine a garanzia degli architetti che risponderanno al bando in oggetto.</p> <p>In attesa di cortese riscontro si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.</p>		<p>Si fa riferimento alla documentazione inviata da Codesto Ordine in data 30 marzo 2012 e alle numerose critiche dallo stesso manifestate in merito all'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza lavori per la demolizione e ricostruzione dell'edificio ERP in Via Milonia a L'Aquila.</p> <p>Le contestazioni emergono in base a due documenti, ovvero la lettera del Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila del 27.2.2012 e la mail dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 26.2.2012.</p> <p>1. Con riferimento alla lettera del Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila del 27.2.2012, occorre osservare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul quesito di cui alla lettera a) l'individuazione della Ib al posto della Ic consente una maggiore partecipazione alla gara di progettazione atteso che L'AVCP (Det. 5/2010) ha avuto modo di affermare che <i>"Con riferimento all'individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi, la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi nelle due classi in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi - e dalla lettera f) alla lettera g) - opere strutturali - e nella classe VI dalla lettera a) alla lettera b))</i>. Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio...". <p>Dunque non appare nell'interesse generale dei concorrenti rilevare l'eventuale distonia per la classe e categoria scelta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche il quesito di cui alla lettera b) porta a conclusione analoga. Ridurre il numero di classi e categorie (che probabilmente non sono state ritenute rilevanti dal progettista del bando) non può che giocare a favore di una maggiore partecipazione considerata la classe e categoria scelta piuttosto comune (Ib); - quanto al punto c), ove si segnala che la gara dovrebbe essere ribassata dell'importo originario, stante l'abrogazione delle tariffe professionali, non si considera che la gara è stata bandita prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 e senza valutare che, nel caso di specie, il sistema tariffario garantisce importi e

		<p>parametri ben definiti e che, comunque, il corrispettivo dell'incarico è già stato calcolato con il ribasso del 20% (punto 6.2. del bando di gara).</p> <p>Peraltro i criteri di determinazione della base di gara (punto 6.2 del bando riduzione del 20% su tariffa) denunciano una evidente violazione dell'art. 9, comma 7, della direttiva 2004/18. (La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva). Senza la riduzione del 20% (peraltro ingiustificata) la gara è comunitaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto al punto d) viene richiamata la necessità del ricorso al criterio del massimo ribasso anziché al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aspetto che, da solo, snaturerebbe scopi e finalità delle valutazioni tecniche legate ad una appalto di servizi di progettazione; - appare corretto il rilievo di cui al punto e). Per le condizioni minime di partecipazione, il fatturato globale (ai sensi dell'art. 263 - comma 1, lett. a del Regolamento), lo svolgimento, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, di servizi di progettazione (ai sensi dell'art. 263 - comma 1, lett. b) del Regolamento), e il criterio di cui all'art. 263 - comma 1, lett. c) del Regolamento vengono tutti parametrati sui valori massimi, e, stante gli avvenimenti geologici avvenuti in loco, avrebbe sicuramente reso più agevole, per la partecipazione, l'individuazione di importi più bassi, pur sempre nel rispetto nelle norme di legge; - quanto al punto f), nel chiedere di rivalutare le condizioni assicurative per la partecipazione alla gara, ritenute penalizzanti per le categorie professionali colpite dal sisma, non si considera che, purtroppo, tali condizioni appaiono, dall'esame della documentazione, vincolate in misura percentuale all'importo complessivo da progettare ed alle disposizioni di cui all'art. 111 del Codice. <p>2. Quanto alla mail dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 26.2.2012, nel rilevare che il riferimento alla OPCM 3381/2010 fa riferimento ad una Ordinanza inesistente (bisognerebbe conoscerne il riferimento appropriato), con i parametri indicati sembrerebbe errata la determinazione della base di gara (non solo l'importo delle prestazioni ma anche quello delle opere da realizzare). I riflessi sulla gara e sul range dei possibili partecipanti sono ovvi. Andrebbe richiesto al Comune, oltre alla determinazione a contrarre ex art. 11 del Codice, il progetto completo del servizio (ex art. 279 del Regolamento) con i relativi allegati (relazione tecnico illustrativa, schema di capitolato e di contratto, determinazione analitica della spesa e prospetto economico).</p> <p>In conclusione, nel segnalare le sopraindicate criticità, si evidenzia che le contestazioni effettuate appaiono solo parzialmente fondate.</p> <p>Per meglio valutare i rilievi relativi alla mail dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 26.2.2012, andrebbero comunque esaminati i documenti di cui al precedente punto 2.</p>
14/03/2012 Ordine Siracusa	■ Affidamento incarico	13/04/2012 – CNAPPC
<p>In allegato si trasmette estratto di Delibera del Comune di Canicattini Bagni prov. di Siracusa, con la quale viene affidato incarico a professionisti a titolo gratuito. La presente quale richiesta per vostro parere.</p>		<p>Per tale procedura, in base a quanto individuato nella delibera di G.C., è stato stabilito che "lo studio verrà redatto dai professionisti in forma gratuita, mentre è riconosciuto ai tecnici un minimo di rimborso spese pari ad Euro 2.000".</p> <p>In base alla normativa sugli appalti pubblici, in assenza di un importo economico, non sussistono limiti e vincoli legati alle soglie individuate nella normativa sugli appalti pubblici, rendendo così possibile l'effettuazione di tale procedura senza richiedere alla competente Autorità per la Vigilanza sui i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture i codici CIG e CUP e non essendo di conseguenza monitorati dalla stessa Autorità.</p> <p>Ciò detto, si rileva che, in base all'art. 89 del Codice, vengono individuati dei criteri guida che devono essere seguiti dalle Amministrazioni. A fini di orientamento le stazioni appaltanti sono difatti obbligate a prendere in considerazione i costi standardizzati, "gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".</p> <p>Appare evidente che uno studio preliminare di riqualificazione urbana basato sulla gratuità è contrario, oltre che al citato art. 89, anche alle regole di mercato.</p> <p>In base al codice civile ed alla giurisprudenza, inoltre "l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 C.C., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia</p>

		<p>preventiva al compenso " (v. Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8878). E nello stesso senso la Suprema Corte ha precisato che "il contratto d'opera intellettuale si presume oneroso" (art. 2233 C.C.). Nella procedura in esame non viene lasciata al professionista la libertà di scelta sulla gratuità o meno della prestazione, ma viene imposta dal Comune di Canicattini, in tal modo violando gli artt. 2233, 2041 e 2042 del Codice Civile.</p> <p>Lo studio autorizzato dal Comune di Canicattini costituisce, inoltre, per l'Amministrazione medesima, un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.</p> <p>Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita.</p> <p>Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità conseguita dalla stessa.</p> <p>L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nel caso di specie, il Comune richiede prestazioni professionali a liberi professionisti singoli e/o associati, riceve un beneficio a fronte di prestazioni lavorative di carattere intellettuale prestate senza un accordo espresso, ma previa l'imposizione data dalla delibera di G.C., ed a fronte di indubbi benefici di cui godrà il Comune medesimo.</p> <p>In conclusione, stanti le sopraindicate considerazioni, si suggerisce di diffidare il Comune di Canicattini a revocare la procedura in esame, segnalando i predetti vizi e la possibilità che, in difetto, a fronte di un indebito arricchimento, la questione possa essere sottoposta al Servizio Ispettivo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.</p>
<p>08/03/2012 Comune Gerola Alta (SO)</p>	<p>■ Importo servizio a base di gara ■ Offerta anomala</p>	<p>06/04/2012 – CNAPP</p>
<p>Conferimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. n. 91, c. 2, e n. 57, c. 6, del Codice, dell'incarico professionale per la "progettazione generale preliminare per la riqualificazione delle aree all'ingresso del centro abitato".</p> <p>Servizi da affidare: Progettazione generale preliminare.</p> <p>Importo presunto dell'intervento: Euro 800.000,00.</p> <p>Spese tecniche a base d'asta: Euro 5.000,00 + IVA ed oneri di legge.</p>	<p>Effetti L 27/2012 (DL 1/2012, art. 9)</p>	<p>Si fa riferimento alla procedura indetta dal Comune di Gerola Alta (Sondrio) per la progettazione preliminare per la riqualificazione delle aree all'ingresso del centro abitato.</p> <p>Esaminata la documentazione reperita, si evince che, a fronte di un importo presunto dell'intervento pari a 800.000 euro, il compenso posto a base d'asta per la progettazione preliminare è stato quantificato, senza alcuna indicazione sulle modalità di calcolo, con un importo lordo massimo onnicomprensivo di 5.000 euro.</p> <p>Oltre a ciò, la stazione appaltante, successivamente all'apertura delle offerte economiche, ha ritenuto di aggiudicare la procedura in favore del prezzo più basso, corrispondente, nella specie, ad un ribasso pari al 100%, con importo offerto pari a zero euro.</p> <p>Al riguardo si osserva quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La procedura in esame, che viola in ogni caso i principi comunitari e codicistici, è la conseguenza dell'abrogazione delle tariffe professionali – e di tutte le disposizioni che ad esse rinviano – determinata dall'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27. <p>I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria risultano essere parametrati in funzione dei riferimenti tariffari (su tutti l'art. 92 del Codice e l'art. 262 del Regolamento) e, per le finalità legate alle modalità di calcolo del valore dei compensi, i parametri tariffari sembrerebbero essere ancora operanti, in forza dell'art. 253, c. 17, del Codice.</p> <p>Allo stato, peraltro, in base allo stesso D.L. n. 1/2012, devono ancora essere individuate le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai prestatori dei servizi di architettura e ingegneria (art. 92, commi 2 e 3, del Codice).</p> <p>Si ritiene altresì che le disposizioni dell'art. 9, c. 1 e c. 4, del D.L. n. 1/2012, incidendo "implicitamente" sulla disciplina del Codice e del Regolamento, entrino in contrasto con la cosiddetta "clausola di resistenza" di cui all'art. 255 del Codice, in base alla quale "ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute". La presenza di tale clausola, nel caso di abrogazione implicita, come nella fattispecie, sembrerebbe assumere valenza interpretativa in favore della sopravvivenza della norma a cui si rivolge.</p>

	<p>Ribasso pari al 100% - Mancata verifica anomalia</p> <p>Codice Civile, "indebito arricchimento" e "ingiustificato impoverimento"</p> <p>Direttiva 2005/36/CE, considerando n. 43</p>	<p>Peraltro, nel caso in cui si vogliono considerare abrogati tutti i riferimenti tariffari, l'assenza di previsione, nel testo dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, di parametri alternativi di riferimento per la determinazione del valore dei contratti per le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, alimenta un eccesso di discrezionalità delle stazioni appaltanti, che, come verificatosi nel caso di specie, determinano i corrispettivi senza alcuna regola, procedendo ad un affidamento diretto in luogo di procedure negoziate o aperte.</p> <p>L'assenza di regole certe compromette ed elude il principio della trasparenza, a cui punta la Direttiva Europea 2004/18/CE, incidendo pesantemente anche sul decoro delle professioni interessate (art. 2233 Codice Civile) e sulla qualità di prestazioni professionali fondamentali nella realizzazione delle opere pubbliche;</p> <p>2. Nella specie, è stato presentato un ribasso pari al 100%, ed era prevista una possibilità di verifica dell'anomalia, ma l'Amministrazione non ha operato in tal senso, in violazione dell'art. 86 del Codice e dell'art. 121 del Regolamento.</p> <p>In tema di appalti pubblici, l'anomalia o la congruità dell'offerta non sono direttamente riferite alla comparazione con l'interesse pubblico, ma presuppongono un apprezzamento orientato secondo valutazioni di carattere tecnico scientifico.</p> <p>L'esercizio della discrezionalità tecnica, quando si sostanzia in un profilo di ricostruzione del fatto alla stregua di regole scientifiche certe o altamente probabili si traduce, dunque, nel compimento di un vero e proprio accertamento tecnico.</p> <p>Le valutazioni dell'Amministrazione costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione (cfr. Cons. Stato, V Sez., 1 ottobre 2001 n. 5188; V Sez. 6 agosto 2001 n. 4228; V Sez. 5 marzo 2001 n. 1247; in Cons. Stato 2001, I, 2239, 1752, 586).</p> <p>Nella procedura in esame, la Commissione di gara non ha pedissequamente applicato sia la lex specialis di gara, sia l'art. 86 del Codice, sia l'art. 121 del Regolamento, e non si è posta alcun tipo di problema relativamente ad un ribasso pari al 100%.</p> <p>Il ribasso in misura pari al 100%, inoltre, appare essere in violazione dell'art. 89 del Codice, ove vengono individuati dei criteri guida che devono essere seguiti dalle Amministrazioni. A fini di orientamento le stazioni appaltanti sono difatti obbligate a prendere in considerazione i costi standardizzati, "gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".</p> <p>Oltre a ciò, un ribasso pari al 100% viola le disposizioni che prescrivono l'obbligo di valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche anche dei servizi da prestare (art. 86, c. 3-bis, del Codice e art. 26, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2008);</p> <p>3. L'aver accettato un ribasso pari al 100% e un importo economico pari a zero euro, per la stazione appaltante costituisce, inoltre, un "indebito arricchimento" ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra i suddetti arricchimento e impoverimento e la sussidiarietà dell'azione.</p> <p>Nel dettaglio, sussiste "arricchimento" nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita. Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità conseguita dalla stessa.</p> <p>L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nel caso in specie, il Comune richiede prestazioni professionali (peraltro indefinite) a liberi professionisti singoli e/o associati, ricevendo un beneficio per prestazioni lavorative di carattere intellettuale in assenza di compensi;</p> <p>4. Il ribasso in misura pari al 100%, oltre a quanto sopra esposto, è in violazione della Direttiva Europea 2005/36/CE relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali" ove, al "considerando n. 43", stabilisce <<nella misura in cui si tratta di professioni regolamentate la presente direttiva riguarda anche le professioni liberali che sono, secondo la presente direttiva, quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di</p>
--	--	--

	<p>Scelta del criterio di aggiudicazione</p>	<p>coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico. L'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del trattato, di specifici limiti legali sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge stabilite autonomamente nell'ambito di tale contesto dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti>>;</p> <p>5. Va peraltro rilevato che l'aver esperito la procedura con il criterio del prezzo più basso, nella fattispecie, costituisce un eccesso di discrezionalità da parte della stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione, in violazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia. L'Amministrazione, infatti, al fine di sviluppare una concorrenza effettiva, deve adottare una modalità di attribuzione degli appalti tale da essere in grado di comparare diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa in base a criteri obiettivi (sentenze 16 settembre 1999, causa C-27/98, Fracasso e Leitschultz, Racc. punto 26; 27 novembre 2001, cause riunite C-285/99 e C-286/99, punto 34, e 12 dicembre 2002, causa C-470/99, punto 89). Appare indubbiamente singolare che, rispetto ad importi posti a base di gara, venga aggiudicato un appalto con ribassi estremamente elevati, tali da rendere lecito il sospetto che un ribasso eccessivo e il criterio del prezzo più basso, in taluni casi, provochino un effetto distorsivo del mercato e della concorrenza.</p>
<p>30/01/2012 Ordine Udine</p>	<p>■ Sicurezza</p>	<p>03/04/2012 – CNAPPC</p>
<p>Il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri di Udine pone il seguente quesito: "Il CISC ha approvato il testo del quesito allegato. Purtroppo, a una domanda così semplice ma fondamentale per le attività sia dei coordinatori che dei committenti, ad oggi non è stata data una risposta univoca, il che si traduce in sanzioni a committenti e coordinatori, nonché dubbi e difficoltà nei rapporti tra coordinatori e imprese. Abbiamo interpellato, ovviamente, prima di percorrere questa strada, non solo le ASL e le DPL, ma anche il Gruppo regionale edilizia, e nessuno di loro si è assunto l'onere di fornire una risposta univoca. Per non parlare delle diverse tesi dei vari interpreti della legge che si trovano su internet o nelle pubblicazioni tecniche".</p>	<p>Interpello CNAPPC a Ministero Lavoro</p> <p>DLGS 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i-bis – "Impresa esecutrice"</p>	<p>Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'Attività Ispettiva</p> <p>Oggetto: Decreto Legislativo 81/08, art. 89, comma 1, lettera i-bis. Richiesta di chiarimenti definizione "impresa esecutrice".</p> <p>Questo Consiglio Nazionale, ai sensi del Decreto Legge del 3 ottobre 2006 n. 262, art. 21, comma 4 che modifica le modalità di esercizio del diritto di interpello, così come previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n.124, in qualità di soggetto rientrante nelle categorie indicate dal disposto normativo, chiede a codesta Direzione di voler fornire chiarimenti in merito a quanto segue.</p> <p>Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".</p> <p>Poiché dal numero delle imprese esecutrici in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, è fondamentale avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice. Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello nazionale, non risulta una posizione univoca in merito all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che operano in un cantiere temporaneo e mobile.</p> <p>Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n. 4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale), è presente nell'ordinamento giuridico una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice civile) e di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non viene espressamente formulata una elencazione di quali debbano essere considerate imprese esecutrici.</p> <p>Si chiede se sia da considerare o da non considerare impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo contrattuale, e se di conseguenza debbano essere ritenute tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con proprio personale, ma che effettua esclusivamente e saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo delegato la gestione del cantiere ad altra impresa; • le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano installazioni di impianti in cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del cantiere, non definitivi della struttura); • le ditte che installano, mantengono e smontano ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del cantiere; • le ditte che installano, mantengono e smontano gru, ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del cantiere; • le ditte che realizzano, mantengono ed eventualmente rimuovono le infrastrutture del cantiere; • le ditte che asportano materiali dal cantiere. <p>In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.</p>

<p>25/01/2012 Ordine La Spezia</p>	<p>■ CIG</p>	<p>03/02/2012 – CNAPPC</p>
<p>Si chiedono chiarimenti in merito all'utilizzo del Codice CIG da parte degli Ordini Professionali, e se tale sistema sia da adottarsi anche per le procedure di fornitura minuta (cancelleria, materiali di consumo, etc.) e per le eventuali consulenze di carattere istituzionale.</p>	<p>Codice CIG</p> <p>Anche Ordini professionali tenuti a utilizzo codice CIG</p> <p>Casi di servizi e forniture esclusi da utilizzo codice CIG</p>	<p>Il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.</p> <p>Gli Ordini professionali rientrano nel novero dei soggetti tenuti all'utilizzo del CIG ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 136/2010 e dell'art. 3, commi 25, 32 e 33, del Codice.</p> <p>A tal fine, sul sito della stessa Autorità, oltre alle procedure necessarie per l'accreditamento sul portale all'indirizzo www.avcp.it, vengono riportate le FAQ, aggiornate al 23 novembre 2011, anche relativamente alla necessità o meno di utilizzo del codice CIG (http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita).</p> <p>Con riferimento ai quesiti posti in forma specifica, il codice CIG non va indicato per spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche, provvedendo a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato a uno o più contratti pubblici e con strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo (faq D1).</p> <p>Per tutti gli altri aspetti non espressamente individuati, si rinvia, oltre alle suddette FAQ, alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della medesima competente Autorità.</p>
<p>10/01/2012 Ordine Agrigento</p>	<p>■ OEV</p>	<p>02/02/2012 – CNAPPC</p>
<p>Richiesta di parere in merito alla procedura del Comune di Agrigento per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi, l'elaborazione del Piano di Gestione delle Emergenze e dei Piani di Evacuazione e per il conferimento dell'incarico di RSPP.</p>	<p>Anomala applicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa</p> <p>Prevalenza elemento prezzo incompatibile con criterio offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>Dalla scelta della stazione appaltante di aggiudicare la gara mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deriva l'obbligo di attuare interamente le specifiche norme di cui all'art. 83 del Codice, senza possibilità di derogare dalle stesse con un'applicazione solo parziale, in base a deduzioni di tipo discrezionale.</p> <p>Al riguardo si rileva come, nella fattispecie, si proceda alla valutazione di due soli parametri, di cui quello relativo all'offerta economica incidente nella misura del 55% del totale.</p> <p>Appare opportuno ricordare che, essenzialmente, a caratterizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, distinguendolo da quello del prezzo più basso, è l'attuazione di una valutazione di tipo complessivo dell'offerta, nel cui ambito gli aspetti qualitativi non possono certo essere relegati ad un ruolo secondario rispetto a quelli di tipo puramente economico.</p> <p>Peraltro, anche per l'altro elemento preso in considerazione, cioè il dato dell'esperienza di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso committenti pubblici e privati, desumibile dal curriculum, viene adottata una valutazione da un punto di vista meramente quantitativo.</p> <p>Tale elemento, oltretutto, avrebbe potuto semplicemente essere ricompreso tra i requisiti richiesti per la partecipazione, a pena di esclusione, da collegare ad un periodo minimo temporale.</p> <p>Si ritiene che il risultato complessivo derivante dalla valutazione dei due unici elementi presi in considerazione sia assolutamente distante dagli obiettivi che il legislatore si è posto nel delineare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Anche la giurisprudenza, al riguardo, ha ripetutamente chiarito che "nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si può graduare il punteggio per il prezzo secondo criteri di proporzionalità o progressività, ma senza pervenire al paradossale risultato di dare il maggior punteggio complessivo ad un'offerta economica più elevata di altre" (Consiglio di Stato, VI Sezione, 3 Giugno 2009, n. 3404; T.A.R. Lecce Sez. II, 16 novembre 2009, n. 2687; T.A.R. Catanzaro Sez. I, 10 novembre 2010, n. 2682).</p> <p>Tali concetti sono stati altresì assunti integralmente e ribaditi dalla competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella propria Determinazione n. 7 del 2011.</p>
<p>31/10/2011 Ordine Reggio Calabria</p>	<p>■ Incarichi Università</p>	<p>23/11/2011 – CNAPPC</p>
<p>Si chiede un chiarimento esplicativo circa la possibilità per le Università di essere destinatarie di incarichi professionali.</p>	<p>Affidamento ex L 241/1990 servizi a Università</p> <p>Codice, art. 2, c. 1 - Rispetto principi</p>	<p>Si riportano le posizioni espresse da questo Consiglio, sin dal suo insediamento, in merito agli accordi tra Amministrazioni Pubbliche e Università, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.</p> <p>Premesso che:</p> <ol style="list-style-type: none"> la regola secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture "deve rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità" (art. 2 del Codice) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale, in

	<p>L 241/1990, art. 15</p> <p>L 168/1989, art. 7</p> <p>DPR 382/1980, art. 66</p> <p>RD 1592/1933, art. 49</p> <p>Possibilità per Università erogare servizi solo se previsto da relativo statuto</p> <p>Obbligo verifica statuti universitari da parte stazioni appaltanti</p> <p>Obbligo rispetto principi e regole Codice Affidamento diretto a Università</p>	<p>applicazione del quale l'affidamento diretto può senz'altro considerarsi eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare (cfr. al riguardo Ad. Plenaria Cons. Stato, sentenza 3.3.2008, n. 1);</p> <p>2. le Università sono assoggettabili alla previsione di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990 secondo il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";</p> <p>3. la stipula di accordi ex art. 15, L. 241/1990 potrebbe avvenire per la realizzazione delle finalità istituzionali che ne connotano le azioni. Tuttavia, per quanto riguarda le Università, sussiste un limite funzionale alla loro azione, statuito dal quadro normativo di riferimento;</p> <p>4. la Legge n. 168/1989, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica", all'art. 7, comma 1, prevede che le entrate delle Università sono costituite, tra l'altro, da "forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni";</p> <p>5. il DPR n. 382/1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", all'art. 66 prevede che le Università "possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati";</p> <p>6. il RD 31.8.1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", prevede inoltre, all'art. 49, che "gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze";</p> <p>7. l'elencazione delle citate attività, tassativa quanto meno per il profilo tipologico, evidenzia le limitate possibilità di intervento delle Università. Tuttavia, poiché le Università hanno quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'erogazione di servizi connessi a dette finalità potrà essere oggetto di contratto mediante accordi ex art. 15, L. 241/1990, solo ove previsto dallo Statuto universitario. Resta ferma, infatti, la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto delle Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite; in sostanza, la stazione appaltante dovrà verificare se l'Università potrà statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato;</p> <p>8. l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3.6.2011 ha espressamente specificato che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato. In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che per le Università, la "riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali", e che "l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può pertanto trattare di un'attività lucrativa fine a sé stessa, perché l'Università è e rimane un ente senza fine di lucro". A tal fine, la sentenza ripercorre le disposizioni di legge sopraindicate, ovvero l'art. 7, comma 1, della Legge n. 168/1989, l'art. 66 del DPR 382/1980 e l'art. 49 del RD 31.8.1933, n. 1592, che individuano le limitate possibilità di intervento delle Università;</p> <p>9. giova comunque segnalare che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 966 del 15.2.2011, ha investito la Corte di Giustizia delle comunità europee per valutare se un affidamento diretto mediante accordi ex art. 15, L. 241/1990 da parte di una ASL nei confronti di una Università possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza, quando l'amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione rivesta al tempo stesso la qualità di operatore economico. La Corte di Giustizia, pertanto, è stata già investita di valutare la legittimità di un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una Università e si dovrà pronunciare al riguardo.</p> <p>Ciò premesso, nelle more di un pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, si ritiene che comunque un accordo ex art. 15, L. 241/1990 possa ritenersi legittimo solo ove previsto dallo Statuto Universitario ed entro i limiti imposti dalle norme sopra ricordate.</p> <p>Rimane in ogni caso fermo l'obbligo del rispetto del principio di trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione e delle procedure imposte dal Codice (che non può essere derogato).</p> <p>Solo per importi stimati inferiori a 20.000 euro (40.000 euro dall'entrata in vigore del D.L. 70/2011, convertito</p>
--	--	---

	possibile solo per importi entro euro 40.000 e se prevista attività di impresa in relativo statuto	con legge n. 106/2011), in deroga ai dispositivi di cui al capoverso precedente, il RUP può procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture (art. 125, comma 11, del Codice), rimanendo fermo comunque, per eventuali accordi con le Università ex art. 15 della L. 241/1990, l'obbligo del rispetto dei requisiti e delle verifiche di cui al precedente punto 7.
18/10/2011 Ordine Bologna	■ SOA	26/10/2011 – CNAPPC
Un nostro iscritto chiede se lo studio professionale che affianchi un'impresa nell'aggiudicazione di un appalto per il quale è richiesta la certificazione SOA, a sua volta debba possedere la medesima certificazione.	Obbligo attestazione SOA solo per imprese Attestazione SOA per partecipazione a gara mediante avalimento o raggruppamento temporaneo	In base al quesito posto, non è dato sapere l'oggetto della procedura di gara (se inerente la sola progettazione o la progettazione e l'esecuzione delle opere), nonché la classe e la categoria della SOA richiesta nel bando. Nel quesito, inoltre, la richiesta viene posta come "studio professionale", e non è dato sapere quale sia la forma giuridica di tale studio, se composto semplicemente da professionisti o con le forme previste per professionisti associati, per le società di professionisti o per le società di ingegneria, di cui all'art. 90 del Codice. Ciò premesso, l'art. 76 del Regolamento reca testualmente, al c. 1 che, per il conseguimento della qualificazione "le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo". Al successivo c. 2, viene poi specificato che "l'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate". La norma, dunque, non fa alcun riferimento a professionisti, quali architetti o ingegneri. Nella normativa vigente emerge solo che un'impresa può qualificarsi per le attività di progettazione e costruzione, dimostrando che, all'interno della propria struttura, sussiste uno staff di tecnici adeguato alle attività di progettazione da svolgere (art. 79 del Regolamento). In linea di principio, laddove prescritto dal sopracitato art. 76, è comunque possibile partecipare alla procedura di gara per cui sia richiesta l'attestazione SOA, mediante avalimento della stessa, ex art. 88 Regolamento, o mediante raggruppamento temporaneo, nel rispetto delle regole specifiche individuate dalla lex specialis.
18/10/2011 Ordine Agrigento	■ Documentazione gara	24/10/2011 – CNAPPC
Il bando di una gara indetta da amministrazione pubblica subordina al pagamento di 200 euro l'ottenimento del capitolato d'oneri e dei documenti complementari. Considerato che solo in base a tali documenti è possibile conoscere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che comunque la mancata pubblicazione del capitolato d'oneri incide negativamente sulla trasparenza del bando stesso, si chiede un parere di merito.	Ammissa richiesta pagamento per ottenimento documenti gara Obbligo pubblicazione su sito internet stazione appaltante documentazione connessa a bando gara	Ad essere in discussione non è la liceità della somma richiesta; infatti, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici, è possibile per l'amministrazione prevedere che i documenti possano essere acquisiti a pagamento o meno. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2011, pubblicato sulla GURI del 1° agosto 2011, n. 177, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a pubblicare i bandi di gara e la documentazione connessa sul proprio sito internet istituzionale, secondo le modalità indicate in tale normativa. La pubblicazione del capitolato d'oneri sul sito internet della stazione appaltante, rimanendo salva la possibilità di acquisire la documentazione in originale previo pagamento, avrebbe proprio il fine di far valutare ad ogni concorrente il possesso dei requisiti di qualificazione e, conseguentemente, la possibilità o meno di partecipare alla procedura di gara. Tali criteri appaiono peraltro coerenti con la specifica normativa della Regione Sicilia (L.R. 5 aprile 2011, n. 5 e 30 aprile 1991, n. 10), ove si individuano adeguate disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e nell'ottica di agevolazione delle iniziative economiche. Nella fattispecie, pertanto, appare opportuno richiedere alla stazione appaltante di rendere disponibile sul proprio sito internet la documentazione di gara in formato elettronico, in particolare il capitolato d'oneri, nel rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge e per consentire ad ogni concorrente una valutazione preventiva del possesso dei requisiti di partecipazione. Solo in base alla constatazione del possesso dei requisiti stessi, infatti, appare logico e coerente richiedere, per il concorrente, la documentazione in originale, previo pagamento delle somme stabilite.
29/09/2011 Ordine Imperia	■ Vigilanza Ordine su procedure	12/10/2011 – CNAPPC
Quali obblighi ricadono in capo all'Ordine che abbia ricevuto una		Si premette che questo servizio di consulenza on-line tratta il presente quesito principalmente in riferimento alla parte relativa ai pubblici appalti, cui il servizio stesso è espressamente dedicato.

<p>semplice segnalazione da parte di un comitato di cittadini spontaneo, che chiede una verifica di legittimità di una procedura per affidamento di incarico espletata da una amministrazione pubblica?</p>	<p>Norme che regolano potere vigilanza Ordine</p> <p>Enti preposti a vigilanza su contratti pubblici</p> <p>Diritto accesso atti</p>	<p>In linea del generale possono esprimersi le seguenti considerazioni.</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1395/1923, si limita a vigilare "alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione".</p> <p>L'art. 37, punto 1), del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, inoltre, specifica che il Consiglio dell'Ordine "vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza" e "dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto".</p> <p>Dall'analisi di tale normativa si deduce che le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine degli Architetti possono essere indirizzate ai soli iscritti all'Ordine e limitatamente ai loro abusi o mancanze compiuti nell'esercizio della loro professione o nei confronti di pubbliche amministrazioni che richiedano un parere.</p> <p>Sempre in linea generale, la competenza a giudicare e verificare la legittimità degli atti inerenti gli affidamenti di incarichi di progettazione e direzione dei lavori spetta in primo luogo al Servizio Ispettivo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture; alla Procura della Repubblica, per l'accertamento di violazioni di carattere penale legate ad abuso di ufficio; alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per i profili legati a responsabilità dirigenziale e danno erariale, legate alla non conformità della procedura di appalti pubblici alle disposizioni di legge.</p> <p>In conclusione, stante l'attuale genericità e mancanza di elementi certi e concreti della richiesta avanzata dal comitato cittadino, per le motivazioni sopraindicate non si ravviserebbe la necessità di effettuare una verifica nei confronti dell'amministrazione.</p> <p>Tuttavia, si rammenta che il diritto di accesso agli atti è garantito dalla normativa vigente a qualunque soggetto, portatore di interessi privati, pubblici o di interessi diffusi, al quale possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto o attività posta in essere dall'amministrazione.</p>
<p>06/09/2011 Ordine Udine</p>	<p>■ OEV ■ Criteri aggiudicazione</p>	<p>15/09/2011 – CNAPPC</p>
<p>Il limite massimo di ribasso sull'onorario e sul tempo devono essere in ogni caso fissati nel bando o vi sono casi in cui non è obbligatorio definire questo limite?</p>	<p>Regolamento, art. 266 - Limite massimo ribasso Regolamento, art. 267 - Tempo massimo espletamento incarico</p>	<p>Ai sensi dell'art. 266, c. 1, del Regolamento, per procedure aperte e negoziate con bando deve essere indicati nella lex specialis il limite massimo del ribasso sull'onorario e quello sul tempo per l'espletamento dell'incarico. Per importi inferiori a 100.000 euro, l'art. 267, c. 8, del Regolamento, specifica che nella lettera di invito deve essere indicato "il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile".</p>
<p>06/09/2011 Ordine Udine</p>	<p>■ OEV ■ Criteri aggiudicazione</p>	<p>15/09/2011 – CNAPPC</p>
<p>In merito ai metodi di calcolo presenti nell'Allegato M del Regolamento, si chiede se esistano delle indicazioni secondo cui operare le scelte delle diverse percentuali previste o se ciò sia lasciato alla decisione, più o meno motivata, del RUP in fase di stesura del bando.</p>	<p>Obbligo inserimento in bando, a cura RUP, di motivazioni scelte di cui All. M del Regolamento</p>	<p>I criteri e le percentuali applicative riportate nell'allegato M del Regolamento rientrano fra le tecniche economiche e scientifiche definite "analisi multicriteri e multiobiettivi", studiate per individuare, sul piano il più possibile oggettivo, quale sia la migliore entità (materiale e immateriale) fra una molteplicità di entità in possesso di diverse caratteristiche qualitative e quantitative.</p> <p>A seguito dell'abrogazione del terzo periodo del c. 4 dell'art. 83 del Codice, i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi devono essere inseriti nei documenti di gara e non possono essere rinviati alle valutazioni della commissione giudicatrice, scongiurando il rischio che tali criteri motivazionali possano essere declinati secondo una valutazione "a posteriori", nel rispetto del principio della trasparenza. Ne consegue che criteri, pesi, punteggi e le relative specificazioni debbano essere quindi individuati in fase di stesura del bando, in base alle motivazioni del RUP o degli eventuali esperti all'uopo nominati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.</p>
<p>06/09/2011 Ordine Udine</p>	<p>■ OEV ■ Criteri aggiudicazione</p>	<p>15/09/2011 – CNAPPC</p>
<p>Visti, l'art. 81 del Codice: "... la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e l'art. 266, c. 4, del Regolamento</p>	<p>Criterio offerta economicamente più vantaggiosa in gare sottosoglia - Applicabilità criterio prezzo più basso in gare inferiori 100.000 euro</p>	<p>In merito ai criteri da adottare per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, si sottolinea che, nelle premesse al Regolamento, al quart'ultimo capoverso, viene affermato quanto segue: <i>"Ritenuto che, in relazione all'art. 266, c. 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova</i></p>

<p>che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, si chiede se il criterio del prezzo più basso può essere comunque applicato in una gara di affidamento; se, in caso positivo, questo vale per tutti gli incarichi inferiori alla soglia europea o solo per quelli inferiori ai 100.000 euro; infine, se l'amministrazione deve motivare la scelta.</p>		<p><i>copertura normativa di rango primario nell'art. 81, c. 1, del Codice, attuativa degli artt. 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici".</i></p> <p>Quindi sembra che il legislatore, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, punti esclusivamente al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se quanto affermato nelle premesse, non viene poi espressamente chiarito nell'articolato e, in particolare, nell'art. 266, c. 4, nel quale vengono semplicemente fissate le regole per l'applicazione del criterio in questione, senza tuttavia escludere espressamente il criterio del prezzo più basso.</p> <p>Sull'argomento, prima dell'emanazione del Regolamento, era intervenuto il Consiglio di Stato che, nel proprio parere sulla bozza del nuovo Regolamento (adunanza del 24 febbraio 2010, prot. 313/2010), al punto 82 così si era espresso: <i><lo stesso articolo 266, al comma 4, prevede che "le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri" quasi che il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile, mentre invece essa si pone in alternativa al criterio del prezzo più basso. Conseguentemente, l'espressione riportata andrebbe riformulata chiarendo che i criteri ivi indicati trovano applicazione nei casi in cui le offerte vengono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, dovrebbe essere riproposta come segue: "Quando le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono presi in considerazione i seguenti elementi"></i>. Tuttavia, il Regolamento, nella sua stesura finale, non ha tenuto conto dell'osservazione del Consiglio di Stato, confermando la volontà del legislatore di puntare, per l'affidamento dei servizi in questione, esclusivamente all'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Sempre precedentemente all'emanazione del Regolamento, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 (Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), ha espresso l'avviso che: <i>"nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria e architettura sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità e alla complessità dei servizi in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto".</i> Tuttavia, la stessa Autorità aggiunge più avanti: <i>"Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere. Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per appalti di importo pari o inferiore a centomila euro, onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell'opera, ma principalmente sui profili della sicurezza, si suggerisce, comunque, l'applicazione dell'articolo 124, comma 8 del Codice. Tale norma prevede la possibilità di inserire nei bandi o inviti l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice. Si rammenta, tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l'esclusione automatica deve invitare almeno dieci soggetti. Ove si opti per il criterio del prezzo più basso, l'offerta economica deve contenere solo l'indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di esecuzione, in quanto questo elemento non è cumulabile con l'elemento prezzo".</i></p> <p>Tali ultime osservazioni, sebbene precedenti all'emanazione del Regolamento, appaiono confermate dal dato oggettivo che, per importi inferiori a 100.000 euro, l'art. 267, c. 8, del Regolamento non specifica espressamente il criterio per la valutazione dell'offerta.</p> <p>In conclusione, quindi, in attesa che l'AVCP possa meglio chiarire l'argomento in questione, appare ragionevole l'orientamento secondo cui le amministrazioni aggiudicanti ricorrono al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di servizi di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro. Fermo restando che, in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere e per importi stimati del corrispettivo inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni suddette possono scegliere i criteri di valutazione, compreso il criterio del prezzo più basso, seguendo le linee guida fissate dall'AVCP con la propria Determinazione 5/2010, con particolare riferimento allo scarto automatico delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 124, c. 8 del Codice.</p>
<p>06/09/2011 Ordine Udine</p>	<p>■ Sicurezza</p>	<p>15/09/2011 – CNAPPC</p>
<p>Stante l'art. 271, c. 7, del</p>	<p>Modalità possesso requisiti</p>	<p>Il possesso dei requisiti in capo ad un unico soggetto per la direzione lavori è conforme al disposto dell'art.</p>

<p>Regolamento, è corretto richiedere che i requisiti di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza siano posseduti singolarmente dal professionista indicato quale responsabile di tali incarichi? È corretto che i servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione debbano essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica?</p>	<p>direzione lavori e coordinamento sicurezza</p>	<p>148 del Regolamento, così come lo è per il coordinamento per la sicurezza in riferimento al disposto degli artt. 89/92 del D.Lgs. 81/2008. I servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione, non necessariamente devono essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica (cfr. Determinazione 26 novembre 2003, n. 20, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), in quanto il requisito conseguito in appalto privato può essere comprovato da certificazioni vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.</p>
<p>02/09/2011 Ordine Pordenone</p>	<p>■ OEV ■ Criteri aggiudicazione</p>	<p>14/09/2011 – CNAPPC</p>
<p>Nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa devono essere indicate sia la percentuale massima del ribasso percentuale unico (art. 266, comma 1, lett. c), sia la percentuale di 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (allegato M, criterio relativo al coefficiente Ci)?</p>	<p>Regolamento - Art. 266/All. M - Percentuali ribasso</p> <p>Criteri attribuzione punteggi inseriti in bando, non individuati a posteriori</p> <p>Determinazione criteri attribuzione punteggi può essere affidata ad esperti esterni</p>	<p>La risposta è affermativa. Va precisato che la percentuale massima del ribasso percentuale unico è un parametro che viene richiesto al concorrente per la formulazione dell'offerta, mentre il criterio relativo al coefficiente Ci è uno dei componenti del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M del Regolamento, utilizzabile solo dalla Commissione di gara, in base al quale, alla Commissione stessa, vengono estremamente ridotti i margini per poter definire criteri integrativi di quelli statuiti nel bando-disciplinare di gara, essendo tenuta all'applicazione della metodologia di attribuzione dei punteggi indicata nella lex specialis. A seguito dell'abrogazione del terzo periodo del c. 4 dell'art. 83 del Codice, i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi devono essere inseriti nei documenti di gara e non possono essere rinviati alle valutazioni della commissione giudicatrice, scongiurando, nel rispetto del principio della trasparenza, il rischio che tali criteri motivazionali siano declinati secondo una valutazione "a posteriori". Ne consegue che criteri e percentuali debbano essere quindi individuati in fase di stesura del bando, in base alle motivazioni del RUP o, conformemente all'art. 83 del Codice, potendo nominare la stazione appaltante uno o più esperti esterni e affidare ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara.</p>
<p>05/08/2011 Ordine Pordenone</p>	<p>■ Costo del lavoro</p>	<p>15/09/2011 – CNAPPC</p>
<p>Modificazioni introdotte all'art. 81 del Codice dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Modalità applicative nell'ambito dei servizi di architettura e di ingegneria</p>	<p>AVCP - Avvio tavolo consultivo</p> <p>Non chiarito se integrazioni ad art. 81 del Codice attengano anche servizi architettura e ingegneria</p>	<p>L'argomento è di estrema attualità, come dimostra l'avvio, in questi giorni, di un'apposita consultazione da parte della competente 'Autorità di Vigilanza, avente ad oggetto proprio "la determinazione del costo del personale in riferimento all'art. 81, comma 3-bis, del Codice" Come noto, il decreto legge n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito nella L. n. 106/2011, ha aggiunto all'art. 81 del Codice il c. 3 bis, che così recita: "<i>L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>". La norma non chiarisce se siano esclusi dal proprio ambito di applicazione gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e, al momento, l'AVCP non ha ancora manifestato apertamente il proprio orientamento.</p>
<p>13/07/2011 Ordine Pordenone</p>	<p>■ Raggruppamenti temporanei ■ Giovani professionisti</p>	<p>14/07/2011 – CNAPPC</p>
<p>Problematiche inerenti la gara indetta dal Comune di Roveredo in Piano (PN) - <i>Realizzazione di nuovi loculi, servizi e percorsi pedonali nel cimitero comunale</i></p>	<p>Regolamento - Entrata in vigore</p> <p>Raggruppamenti temporanei - Giovane professionista</p>	<p>Alla data di pubblicazione del bando in questione (o di invio degli inviti a partecipare alla procedura negoziata), era ancora in vigore il DPR n. 554/99. Infatti, il nuovo Regolamento, con la sola eccezione degli articoli 73 e 74, è entrato in vigore con decorrenza 180 giorni dalla sua pubblicazione (GURI n. 288 del 10 dicembre 2010), ovvero l'8 giugno 2011. Nella fattispecie, pertanto, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del DPR n.</p>

		554/99.
30/06/2011 Ordine Pordenone	<ul style="list-style-type: none"> ■ Importo servizio a base di gara ■ Soglie 	07/07/2011 – CNAPPC
Problematiche inerenti la gara indetta dal Comune di Zoppola (PN) - <i>Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero comunale</i>	<p>Preventiva determinazione importo a base di gara per individuazione procedura da adottare</p> <p>Illegittimo aggiramento determinazione soglia</p>	<p>L'incarico formalizzato dal Comune nei confronti del professionista si basa su una parcella professionale espressamente formalizzata da quest'ultimo e accettata dal Comune. Dall'esame della delibera di Giunta Comunale, emerge che l'Amministrazione non ha preventivamente definito un importo (mediante un computo metrico preliminare) per individuare la procedura di gara necessariamente conseguente, ma, all'opposto, ha assunto l'importo indicato dal professionista, scelto in base ad un rapporto fiduciario, per individuare la procedura da seguire. Paradossalmente, quindi, in tal modo sarebbe stato scelto prima il professionista, per poi essere valutate le modalità di aggiudicazione. Ciò è certamente censurabile e in palese difformità con quanto stabilito dall'art. 91 del Codice.</p> <p>La parcella proposta dal professionista individua un importo relativo agli onorari superiore a 20.000 euro, successivamente ridotto fino al raggiungimento di un importo inferiore a tale soglia. Si tratta di riduzioni previste ex lege ma che, nel caso di specie, appaiono applicate artificialmente al fine di aggirare l'obbligo di indicazione di una procedura concorrenziale.</p> <p>Nel contratto sottoscritto tra le parti si legge: <i>"i compensi sono quelli determinati in sede di offerta ed approvati dall'Amministrazione comunale, il cui preventivo/offerta oggetto di incarico è allegato al presente disciplinare. Qualora, in corso di esecuzione dell'incarico, dovesse modificarsi la condizione originale, si procederà ad un aggiornamento del preventivo/offerta e della cifra spettante"</i>.</p> <p>In tal modo appare agevole per il Comune modificare e integrare l'importo inizialmente concordato tra le parti in base a non meglio precisate <i>"modifiche della condizione originale"</i>, che possono essere apportate a qualunque titolo e consentirebbero al professionista di richiedere importi ben maggiori rispetto a quelli inizialmente preventivati, così superando il limite di legge dei 20.000 euro vigente al momento del conferimento dell'incarico.</p>
23/06/2011 – Comune Licata (AG)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Incarichi Università 	07/07/2011 – CNAPPC
Legittimità dell'avviso pubblico mediante accordo ex art. 15 L. 241/1990, con Università o Istituti di istruzione universitaria pubblici, dell'incarico di revisione del PRG	Consiglio di Stato, sentenza 10/2011 - Possibilità per Università costituire società limitata al solo perseguimento propri fini istituzionali	<p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3.6.2011, ha espressamente specificato che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, ma solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato.</p> <p>In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che per le Università la <i>"riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali"</i>, e che <i>"l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può pertanto trattare di un'attività lucrativa fine a sé stessa, perché l'Università è e rimane un ente senza fine di lucro"</i>.</p> <p>A tal fine, la sentenza ripercorre le disposizioni di legge derivanti dall'art. 7, c. 1, della Legge n. 168/1989, dall'art. 66 del DPR 382/1980 e dall'art. 49 del RD 31.8.1933, n. 1592, che individuano le limitate possibilità di intervento delle Università.</p>
16/06/2011 Ordine Venezia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Importo servizio a base di gara ■ SOA 	04/07/2011 – CNAPPC
Problematiche inerenti la gara indetta dal Comune di Portogruaro (VE) - <i>Bonifica, risanamento, restauro conservativo, risistemazione urbanistica ed</i>	Codice, art. 53, c. 3 - Importi progettazione a base di gara	<p>Il bando non appare sufficientemente chiaro per quanto concerne gli importi previsti per la progettazione, non essendo espressamente individuato un importo complessivo al riguardo; lo stesso, infatti, può essere solo desunto attraverso la sommatoria degli importi posti a base di gara.</p> <p>Tale aspetto non appare conforme al disposto dell'art. 53, comma 3, del Codice, ove si prevede che la lex specialis debba indicare i requisiti richiesti per i progettisti e <i>"l'ammontare delle spese di progettazione"</i></p>

<p>edilizia dell'area "Ex Perfosfati"</p>	<p>Certificazione SOA</p>	<p>comprese nell'importo a base del contratto". Nella specie, invece, l'indicazione dell'importo per la progettazione posto a base di gara deve essere ricavato dal concorrente e non è identificabile in via univoca e complessiva. In merito alla classificazione dei lavori riferiti all'appalto inerente il Parco Archeologico, nel bando viene previsto quanto segue: - Edifici civili e industriali categoria OG1, classe V, ed importo di Euro 2.843.816,35, categoria prevalente e subappaltabile; - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali OG2, classe III ed importo di Euro 640.626,89, scorporabile e con obbligo di ATI verticale se l'appaltatore non è qualificato; - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12, classe II ed importo di euro 298.058,26, scorporabile e con obbligo di subappalto se l'appaltatore non è qualificato o ATI. In altra parte del bando, con riferimento ai requisiti relativi alla partecipazione delle imprese riunite, viene stabilito che le attestazioni SOA dovranno essere possedute almeno per il 40% dalla capogruppo e per almeno il 10% dalle mandanti, con un raggiungimento di un complessivo 100%, specificando quanto segue: "le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore a 3 volte l'importo a base d'asta dei lavori relativi alla realizzazione del Parco Archeologico (euro 11.347.504,50)". La richiesta di un ulteriore requisito estremamente penalizzante, in quanto restrittivo della concorrenza e del principio della più ampia partecipazione ad una gara di appalto, contrasta con la precedente richiesta di certificazione SOA modulata rispetto all'importo posto a base di gara. Con la SOA, infatti, le capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative vengono valutate proprio al momento del rilascio dell'attestazione.</p>
<p>26/05/2011 Ordine Agrigento</p>	<p>■ Incarichi Università</p>	<p>10/06/2011 – CNAPPC</p>
<p>Avviso di Selezione del Comune di Licata, per l'affidamento dell'incarico, mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 con le Università o Istituti Pubblici di Istruzione universitaria, per la revisione del PRG, comprendente adeguamenti degli studi agricolo-forestale, geologico, VAS</p>	<p>Codice, art. 2, c. 1 - Rispetto principi</p> <p>L 241/1990, art. 15 - Università</p> <p>L 168/1989, art. 7 - Università</p> <p>DPR 382/1980, art. 66 - Università</p> <p>RD 1592/1933, art. 49 - Università</p>	<p>Sulla base delle generiche decisioni che hanno determinato la scelta operata dal Comune di Licata, non sembra rilevarsi una sufficiente motivazione atta a giustificare la deroga ai principi del confronto concorrenziale, della pubblicità e della economicità dell'affidamento, posto che l'avviso pubblicato esclude, di fatto, la gran parte dei soggetti abilitati a svolgere l'incarico di che trattasi. La regola secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture "deve rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità" (art. 2 del Codice) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale, in applicazione del quale l'affidamento diretto può senz'altro considerarsi eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare (cfr. al riguardo Ad. Plenaria Cons. Stato, sentenza 3.3.2008 n.1). Le Università sono assoggettabili alla previsione di cui all'art. 15 della L n. 241/90 secondo il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". La stipula di accordi ex art. 15 L. 241/1990 potrebbe avvenire per la realizzazione delle finalità istituzionali che ne connotano le azioni. Tuttavia, per quanto riguarda le Università, sussiste un limite funzionale alla loro azione, statuito dal quadro normativo di riferimento. La Legge n. 168/1989, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica", all'art. 7, comma 1, prevede che le entrate delle Università sono costituite, tra l'altro, da "forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni". Il DPR n. 382/1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", all'art. 66 prevede che le Università "possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati". Il RD 31.8.1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", prevede inoltre, all' art. 49, che "gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze". L'elencazione delle citate attività, tassativa quanto meno per il profilo tipologico, evidenzia le limitate possibilità di intervento delle Università.</p>

	<p>Possibilità per Università erogare servizi solo se previsto da relativo statuto</p> <p>Obbligo verifica statuti universitari da parte stazioni appaltanti</p> <p>Consiglio di Stato ha investito (2011) Corte giustizia europea in tema erogazione servizi da parte Università</p> <p>Obbligo comunque rispetto principi e regole del Codice</p>	<p>Tuttavia, poiché le Università hanno quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'erogazione di servizi connessi a dette finalità potrà essere oggetto di contratto mediante accordi ex art. 15 L 241/1990, solo ove previsto dallo Statuto universitario.</p> <p>Resta ferma, infatti, la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto delle Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite; in sostanza, la stazione appaltante dovrà verificare se l'Università potrà statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria.</p> <p>Nella specie, l'Avviso di Selezione pubblicato dal Comune di Licata non prevede, tra i documenti da presentare per la partecipazione alla procedura, lo statuto universitario delle Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite.</p> <p>Giova comunque segnalare, infine, che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 966 del 15.2.2011, ha investito la Corte di Giustizia delle comunità europee per valutare se un affidamento diretto mediante accordi ex art. 15 L. 241/1990 da parte di una ASL nei confronti di una Università possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza, quando l'amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione rivesta al tempo stesso la qualità di operatore economico.</p> <p>La Corte di Giustizia, pertanto, è stata già investita di valutare su una questione analoga al caso di specie, ovvero se possa essere effettuato un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una Università, e si dovrà comunque pronunciare al riguardo.</p> <p>Ma, ad ogni buon fine, anche se si volesse considerare valida ed efficace l'indizione della procedura per la revisione del PRG mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 in base alla previsione di cui all'art. 66 del DPR n. 382 dell'11.7.1980, secondo cui le Università "<i>possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici</i>", la scelta del contraente non avverrebbe comunque nel rispetto dei principi e delle regole dettate dal Codice.</p>
--	---	---